Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma – Giovedì, 25 ottobre — Numero 252

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 18	L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno:	» 36	» 20	» 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale):	» 80	» 42	» 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — *nel Regno cent.* 20 — *arretrato in Roma cent.* 30 — *nel Regno cent.* 40 — *all'Estero cent.* 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

AVVISO

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi, centesimi quaranta ... }

Vennero inoltre elevati, con decorrenza dal 1° ottobre, i prezzi degli abbonamenti trimestrali e semestrali, rispettivamente a L. 12 e a L. 20 in forza del Decreto Ministeriale 16 settembre 1917, inserito nella ***Gazzetta*** **stessa il 28 successivo, e furono pure fatti alcuni ritocchi al costo dei numeri separati del giornale.**

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in data 14 maggio 1917 con la quale si approvano nuove forme di assicurazione e modificazioni delle tariffe in vigore;

Constatata l'opportunità della attuazione di tipi di tariffe che rispondano alle particolari esigenze derivate dalle odierne condizioni economiche del Paese;

Veduta la legge 4 aprile 1912, n. 305, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939;

Esaminate le nuove forme di assicurazione e le nuove tariffe;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate le tariffe e le condizioni di polizza, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni nella adunanza del 14 maggio 1917, nel testo unito al presente decreto visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 24 luglio 1917

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Condizioni generali di polizza.

Base del contratto. — Decorrenza.

Art. 1.

L'Istituto nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Art. 2.

Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal direttore generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessorî di cui essa porta quietanza.

Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni delle leggi italiane ed in ispecie del titolo XIV, libro I, del Codice di commercio.

Norme per i versamenti; riscatto, prestiti.

Art 3.

Il premio iniziale unico è versato per intero alla stipulazione del contratto.

Il contraente ha facoltà di eseguire in qualunque epoca versamenti non inferiori a L. 100 che saranno utilizzati come premi unici per garantire, in base all'età raggiunta alle tariffe allora in vigore e alla durata residua, capitali differiti supplementari esigibili tutti alla stessa scadenza.

Art. 4.

I successivi versamenti potranno essere effettuati o direttamente alla Cassa dell'Istituto o mediante vaglia o presso le agenzie generali. In ogni caso le annotazioni sulla polizza originaria concernenti i maggiori capitali assicurati saranno validi solo se fatte dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto su richiesta dell'assicurato o del contraente può consentire la risoluzione del contratto stipulato con controassicurazione contro corresponsione di un prezzo di riscatto previa consegna della polizza. Può anche consentire prestiti entro il limite del valore di riscatto.

Trasferimenti della polizza; attribuzione del beneficio.

Art. 6.

Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto.

Art. 7.

La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo, dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 8.

Il contraente o assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. La attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Pagamento delle somme assicurate — Duplicati di polizza — Spese — Competenza giudiziaria.

Art. 9.

Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto eseguirà il pagamento previa presentazione della polizza stessa, dei documenti occorrenti a provare il diritto del beneficiario, e del regolare certificato di vita dell'assicurato.

L'Istituto concederà il pagamento della rendita a rate mensili anzichè semestrali, diminuendo l'ammontare della rendita del 3 per cento.

Per le rendite vitalizie, nulla è dovuto agli eredi o aventi causa dell'assicurato per il periodo trascorso dall'ultima scadenza di rendita al giorno in cui avverrà la sua morte.

Art. 10.

In caso di perdita della polizza di assicurazione l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 11.

Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 12.

Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possano derivare dal contratto di assicurazione.

Il consigliere delegato: *Beneduce*.

Distinta dei versamenti, dei capitali assicurati e delle rendite.

Numero dei versamenti	DATA del versamento	SOMMA versata	VISTO dell'ufficio di contabilità	Età per il calcolo	Durata	CAPITALE risultante dal versamento	RENDITA di opzione	TOTALE	
								Capitale	Rendita
								Il direttore	*generale*
								Il direttore	*generale*
								Il direttore	*generale*
								Il direttore	*generale*

Rendita vitalizia immediata.

(*Uomini*).

Rendita pagabile a rate annuali.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.267	6.55	60 1/2	9.925	10.08
40 1/2	15.164	6.60	61	9.772	10.23
41	15.061	6.64	61 1/2	9.619	10.40
41 1/2	14.955	6.69	62	9.466	10.56
42	14.849	6.73	62 1/2	9.313	10.74
42 1/2	14.740	6.79	63	9.159	10.92
43	14.630	6.84	63 1/2	9.005	11.11
43 1/2	14.518	6.89	64	8.850	11.30
44	14.406	6.94	64 1/2	8.696	11.51
44 1/2	14.291	7.—	65	8.542	11.71
45	14.176	7.05	65 1/2	8.390	11.93
45 1/2	14.058	7.11	66	8.237	12.14
46	13.940	7.17	66 1/2	8.085	12.38
46 1/2	13.818	7.24	67	7.933	12.61
47	13.696	7.30	67 1/2	7.782	12.86
47 1/2	13.572	7.37	68	7.630	13.11
48	13.448	7.44	68 1/2	7.480	13.38
48 1/2	13.321	7.51	69	7.329	13.64
49	13.193	7.58	69 1/2	7.180	13.93
49 1/2	13.064	7.66	70	7.030	14.22
50	12.934	7.73	70 1/2	6.882	14.54
50 1/2	12.801	7.81	71	6.733	14.85
51	12.668	7.89	71 1/2	6.587	15.19
51 1/2	12.533	7.98	72	6.440	15.53
52	12.397	8.07	72 1/2	6.295	15.90
52 1/2	12.260	8.16	73	6.150	16.26
53	12.122	8.25	73 1/2	6.008	16.66
53 1/2	11.982	8.35	74	5.865	17.05
54	11.841	8.45	74 1/2	5.725	17.48
54 1/2	11.699	8.55	75	5.584	17.91
55	11.557	8.65	75 1/2	5.448	18.37
55 1/2	11.412	8.77	76	5.312	18.83
56	11.267	8.88	76 1/2	5.178	19.33
56 1/2	11.121	9.—	77	5.044	19.83
57	10.974	9.11	77 1/2	4.914	20.37
57 1/2	10.827	9.24	78	4.783	20.91
58	10.679	9.36	78 1/2	4.655	21.50
58 1/2	10.529	9.50	79	4.527	22.09
59	10.379	9.63	79 1/2	4.403	22.73
59 1/2	10.228	9.78	80	4.279	23.37
60	10.077	9.92	—	—	—

Rendita pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.526	6.44	60 1/2	10.184	9.82
40 1/2	15.423	6.49	61	10.031	9.97
41	15.320	6.53	61 1/2	9.878	10.13
41 1/2	15.214	6.58	62	9.725	10.28
42	15.108	6.62	62 1/2	9.572	10.45
42 1/2	14.999	6.67	63	9.418	10.62
43	14.889	6.72	63 1/2	9.264	10.80
43 1/2	14.777	6.77	64	9.109	10.98
44	14.665	6.82	64 1/2	8.955	11.17
44 1/2	14.550	6.88	65	8.800	11.36
45	14.435	6.93	65 1/2	8.648	11.57
45 1/2	14.317	6.99	66	8.496	11.77
46	14.199	7.04	66 1/2	8.345	11.99
46 1/2	14.077	7.11	67	8.193	12.21
47	13.955	7.17	67 1/2	8.042	12.44
47 1/2	13.831	7.24	63	7.890	12.67
48	13.707	7.30	68 1/2	7.740	12.93
48 1/2	13.580	7.37	69	7.589	13.18
49	13.452	7.43	69 1/2	7.439	13.45
49 1/2	13.323	7.51	70	7.289	13.72
50	13.193	7.58	70 1/2	7.141	14.01
50 1/2	13.060	7.66	71	6.993	14.30
51	12.927	7.74	71 1/2	6.847	14.62
51 1/2	12.792	7.82	72	6.700	14.93
52	12.656	7.90	72 1/2	6.555	15.27
52 1/2	12.519	7.99	73	6.410	15.60
53	12.381	8.08	73 1/2	6.268	15.97
53 1/2	12.241	8.17	74	6.125	16.33
54	12.100	8.26	74 1/2	5.985	16.72
54 1/2	11.958	8.36	75	5.844	17.11
55	11.816	8.46	75 1/2	5.708	17.53
55 1/2	11.671	8.57	76	5.572	17.95
56	11.526	8.68	76 1/2	5.439	18.40
56 1/2	11.380	8.79	77	5.305	18.85
57	11.233	8.90	77 1/2	5.175	19.34
57 1/2	11.086	9.02	78	5.044	19.83
58	10.938	9.14	78 1/2	4.917	20.36
58 1/2	10.788	9.27	79	4.789	20.88
59	10.638	9.40	79 1/2	4.665	21.46
59 1/2	10.487	9.54	80	4.540	22.03
60	10.336	9.67	—	—	—

Rendita vitalizia immediata.

(Uomini).

Rendita pagabile a rate trimestrali posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.656	6.39	60 1/2	10.313	9.70
40 1/2	15.558	6.43	61	10.160	9.84
41	15.450	6.47	61 1/2	10.008	10.—
41 1/2	15.341	6.52	62	9.855	10. 5
42	15.237	6.56	62 1/2	9.701	10. 1
42 1/2	15.128	6.61	63	9.547	10.47
43	15.019	6.66	63 1/2	9.393	10.65
43 1/2	14.907	6.71	64	9.239	10.82
44	14.794	6.76	64 1/2	9.085	11.01
44 1/2	14.679	6.82	65	8.930	11.20
45	14.564	6.87	65 1/2	8.778	11.40
45 1/2	14.446	6.93	66	8.626	11.59
46	14.328	6.98	66 1/2	8.474	11.81
46 1/2	14.207	7.04	67	8.322	12.02
47	14.085	7.10	67 1/2	8.171	12.25
47 1/2	13.961	7.17	68	8.019	12.47
48	13.836	7.23	68 1/2	7.869	12.72
48 1/2	13.709	7.30	69	7.718	12.96
49	13.581	7.36	69 1/2	7.569	13.22
49 1/2	13.452	7.44	70	7.419	13.48
50	13.322	7.51	70 1/2	7.271	13.76
50 1/2	13.189	7.59	71	7.123	14.04
51	13.056	7.66	71 1/2	6.977	14.34
51 1/2	12.921	7.74	72	6.830	14.64
52	12.786	7.82	72 1/2	6.685	14.97
52 1/2	12.648	7.91	73	6.540	15.29
53	12.510	7.99	73 1/2	6.398	15.64
53 1/2	12.370	8.09	74	6.255	15.99
54	12.230	8.18	74 1/2	6.115	16.37
54 1/2	12.088	8.28	75	5.974	16.74
55	11.946	8.37	75 1/2	5.838	17.14
55 1/2	11.801	8.48	76	5.702	17.54
56	11.656	8.58	76 1/2	5.569	17.97
56 1/2	11.510	8.69	77	5.435	18.40
57	11.363	8.80	77 1/2	5.305	18.87
57 1/2	11.216	8.92	78	5.174	19.33
58	11.068	9.04	78 1/2	5.047	19.83
58 1/2	10.918	9.17	79	4.919	20.33
59	10.767	9.29	79 1/2	4.795	20.87
59 1/2	10.617	9.42	80	4.671	21.41
60	10.466	9.55	—	—	—

Rendita pagabile a rate mensili posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.742	6.35	60 1/2	10.399	9.62
40 1/2	15.639	6.40	61	10.246	9.76
41	15.536	6.44	61 1/2	10.094	9.91
41 1/2	15.430	6.49	62	9.941	10.06
42	15.323	6.53	62 1/2	9.787	10.22
42 1/2	15.214	6.58	63	9.633	10.38
43	15.105	6.62	63 1/2	9.479	10.56
43 1/2	14.993	6.67	64	9.324	10.73
44	14.880	6.72	64 1/2	9.170	10.91
44 1/2	14.765	6.78	65	9.016	11.09
45	14.650	6.83	65 1/2	8.864	11.29
45 1/2	14.532	6.89	66	8.712	11.48
46	14.414	6.94	66 1/2	8.560	11.69
46 1/2	14.293	7.—	67	8.408	11.89
47	14.171	7.06	67 1/2	8.257	12.12
47 1/2	14.047	7.12	68	8.105	12.34
48	13.922	7.18	68 1/2	7.955	12.58
48 1/2	13.795	7.25	69	7.804	12.81
49	13.667	7.32	69 1/2	7.655	13.07
49 1/2	13.538	7.39	70	7.505	13.32
50	13.408	7.46	70 1/2	7.357	13.60
50 1/2	13.275	7.54	71	7.209	13.87
51	13.142	7.61	71 1/2	7.063	14.17
51 1/2	13.007	7.69	72	6.916	14.46
52	12.872	7.77	72 1/2	6.772	14.78
52 1/2	12.734	7.86	73	6.627	15.09
53	12.596	7.94	73 1/2	6.485	15.43
53 1/2	12.456	8.03	74	6.342	15.77
54	12.316	8.12	74 1/2	6.202	16.14
54 1/2	12.174	8.22	75	6.061	16.50
55	12.032	8.31	75 1/2	5.925	16.89
55 1/2	11.887	8.42	76	5.789	17.27
56	11.742	8.52	76 1/2	5.655	17.69
56 1/2	11.596	8.63	77	5.521	18.11
57	11.449	8.73	77 1/2	5.391	18.56
57 1/2	11.302	8.85	78	5.261	19.01
58	11.154	8.97	78 1/2	5.134	19.50
58 1/2	11.004	9.09	79	5.006	19.98
59	10.853	9.21	79 1/2	4.882	20.50
59 1/2	10.703	9.35	80	4.758	21.02
60	10.552	9.48	—	—	—

Rendita vitalizia immediata.

(*Donne*).

Rendita pagabile a rate annuali.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.475	6.46	60 1/2	10.485	9.54
40 1/2	15.381	6.50	61	10.332	9.68
41	15.286	6.54	61 1/2	10.177	9.83
41 1/2	15.189	6.59	62	10.022	9.98
42	15.091	6.63	62 1/2	9.864	10.14
42 1/2	14.991	6.68	63	9.70[illegible]	10.30
43	14.891	6.72	63 1/2	9.547	10.48
43 1/2	14.789	6.77	64	9.387	10.65
44	14.687	6.81	64 1/2	9.226	10.84
44 1/2	14.582	6.86	65	9.065	11.03
45	14.477	6.91	65 1/2	8.905	11.24
45 1/2	14.370	6.96	66	8.744	11.44
46	14.263	7.01	66 1/2	8.584	11.66
46 1/2	14.153	7.07	67	8.423	11.87
47	14.042	7.12	67 1/2	8.262	12.11
47 1/2	13.930	7.18	68	8.101	12.34
48	13.817	7.24	68 1/2	7.941	12.60
48 1/2	13.702	7.30	69	7.780	12.85
49	13.586	7.36	69 1/2	7.620	13.13
49 1/2	13.468	7.43	70	7.460	13.40
50	13.350	7.49	70 1/2	7.301	13.70
50 1/2	13.229	7.56	71	7.142	14.—
51	13.107	7.63	71 1/2	6.985	14.33
51 1/2	12.983	7.71	72	6.828	14.65
52	12.859	7.78	72 1/2	6.673	15.—
52 1/2	12.732	7.86	73	6.518	15.34
53	12.604	7.93	73 1/2	6.366	15.72
53 1/2	12.474	8.02	74	6.213	16.10
54	12.343	8.10	74 1/2	6.063	16.51
54 1/2	12.209	8.19	75	5.912	16.91
55	12.075	8.28	75 1/2	5.767	17.35
55 1/2	11.938	8.38	76	5.621	17.79
56	11.800	8.47	76 1/2	5.479	18.27
56 1/2	11.660	8.58	77	5.336	18.74
57	11.519	8.68	77 1/2	5.197	19.26
57 1/2	11.376	8.79	78	5.057	19.77
58	11.232	8.90	78 1/2	4.922	20.33
58 1/2	11.085	9.02	79	4.786	20.89
59	10.938	9.14	79 1/2	4.654	21.50
59 1/2	10.788	9.27	80	4.522	22.11
60	10.638	9.40	—	—	—

Rendita vitalizia immediata.

(*Donne*).

Rendita pagabile a rate semestrali posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.733	6.35	60 1/2	10.744	9.31
40 1/2	15.639	6.40	61	10.591	9.44
41	15.545	6.43	61 1/2	10.436	9.59
41 1/2	15.448	6.47	62	10.280	9.73
42	15.350	6.51	62 1/2	10.123	9.89
42 1/2	15.250	6.56	63	9.965	10.04
43	15.150	6.60	63 1/2	9.806	10.21
43 1/2	15.048	6.65	64	9.646	10.37
44	14.946	6.69	64 1/2	9.485	10.55
44 1/2	14.841	6.74	65	9.323	10.73
45	14.736	6.79	65 1/2	9.163	10.92
45 1/2	14.629	6.84	66	9.003	11.11
46	14.522	6.89	66 1/2	8.843	11.32
46 1/2	14.412	6.94	67	8.682	11.52
47	14.301	6.99	67 1/2	8.522	11.74
47 1/2	14.189	7.05	68	8.361	11.96
48	14.076	7.10	68 1/2	8.200	12.20
48 1/2	13.961	7.16	69	8.039	12.44
49	13.845	7.22	69 1/2	7.879	12.70
49 1/2	13.727	7.29	70	7.719	12.96
50	13.609	7.35	70 1/2	7.561	13.24
50 1/2	13.488	7.42	71	7.402	13.51
51	13.366	7.48	71 1/2	7.245	13.81
51 1/2	13.242	7.55	72	7.088	14.11
52	13.118	7.62	72 1/2	6.933	14.43
52 1/2	12.990	7.70	73	6.778	14.75
53	12.862	7.77	73 1/2	6.626	15.10
53 1/2	12.732	7.86	74	6.473	15.45
54	12.601	7.94	74 1/2	6.323	15.83
54 1/2	12.468	8.03	75	6.172	16.20
55	12.334	8.11	75 1/2	6.027	16.60
55 1/2	12.197	8.20	76	5.882	17.—
56	12.059	8.29	76 1/2	5.740	17.44
56 1/2	11.919	8.39	77	5.597	17.87
57	11.778	8.49	77 1/2	5.458	18.34
57 1/2	11.635	8.60	73	5.318	18.80
58	11.491	8.70	78 1/2	5.183	19.31
58 1/2	11.344	8.82	79	5.048	19.81
59	11.197	8.93	79 1/2	4.916	20.36
59 1/2	11.047	9.06	80	4.784	20.90
60	10.897	9.18	—	—	—

Rendita pagabile a rate trimestrali posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.863	6.30	60 1/2	10.874	9.20
40 1/2	15.769	6.34	61	10.721	9.33
41	15.674	6.38	61 1/2	10.566	9.47
41 1/2	15.577	6.42	62	10.410	9.61
42	15.480	6.46	62 1/2	10.252	9.76
42 1/2	15.380	6.50	63	10.094	9.91
43	15.280	6.54	63 1/2	9.935	10.07
43 1/2	15.178	6.59	64	9.775	10.23
44	15.076	6.63	64 1/2	9.614	10.41
44 1/2	14.971	6.68	65	9.453	10.58
45	14.866	6.73	65 1/2	9.293	10.77
45 1/2	14.759	6.78	66	9.132	10.95
46	14.651	6.83	66 1/2	8.972	11.15
46 1/2	14.541	6.88	67	8.812	11.35
47	14.431	6.93	67 1/2	8.651	11.57
47 1/2	14.319	6.99	68	8.490	11.78
8	14.206	7.04	68 1/2	8.330	12.01
48 1/2	14.091	7.10	69	8.169	12.24
49	13.975	7.16	69 1/2	8.009	12.49
49 1/2	13.857	7.22	70	7.849	12.74
50	13.739	7.28	70 1/2	7.691	13.01
50 1/2	13.617	7.35	71	7.532	13.28
51	13.495	7.41	71 1/2	7.375	13.57
51 1/2	13.372	7.48	72	7.218	13.85
52	13.248	7.55	72 1/2	7.063	14.17
52 1/2	13.120	7.63	73	6.908	14.48
53	12.992	7.70	73 1/2	6.756	14.81
53 1/2	12.862	7.78	74	6.603	15.14
54	12.731	7.85	74 1/2	6.453	15.51
54 1/2	12.598	7.94	75	6.302	15.87
55	12.464	8.02	75 1/2	6.157	16.25
55 1/2	12.326	8.11	76	6.012	16.63
56	12.188	8.20	76 1/2	5.870	17.05
56 1/2	12.048	8.30	77	5.727	17.46
57	11.908	8.40	77 1/2	5.588	17.91
57 1/2	11.765	8.51	78	5.449	18.35
58	11.621	8.61	78 1/2	5.314	18.83
58 1/2	11.474	8.72	79	5.178	19.31
59	11.327	8.83	79 1/2	5.047	19.83
59 1/2	11.177	8.95	80	4.915	20.35
60	11.026	9.07	—	—	—

Rendita pagabile a rate mensili posticipate.

Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100	Età	Premi unici occorrenti per costituire una rendita di L. 1	Rendita annua risultante dal versamento unico di L. 100
40	15.949	6.27	60 1/2	10.960	9.13
40 1/2	15.855	6.31	61	10.807	9.25
41	15.760	6.35	61 1/2	10.652	9.39
41 1/2	15.663	6.39	62	10.496	9.53
42	15.566	6.42	62 1/2	10.338	9.68
42 1/2	15.466	6.47	63	10.180	9.82
43	15.366	6.51	63 1/2	10.021	9.98
43 1/2	15.264	6.56	64	9.861	10.14
44	15.162	6.60	64 1/2	9.700	10.31
44 1/2	15.057	6.65	65	9.539	10.48
45	14.952	6.69	65 1/2	9.379	10.67
45 1/2	14.845	6.74	66	9.218	10.85
46	14.737	6.79	66 1/2	9.058	11.05
46 1/2	14.627	6.84	67	8.898	11.24
47	14.517	6.89	67 1/2	8.737	11.45
47 1/2	14.405	6.95	68	8.576	11.66
48	14.292	7.—	68 1/2	8.416	11.89
48 1/2	14.177	7.06	69	8.255	12.11
49	14.061	7.11	69 1/2	8.095	12.36
49 1/2	13.943	7.17	70	7.935	12.60
50	13.825	7.23	70 1/2	7.777	12.87
50 1/2	13.703	7.30	71	7.618	13.13
51	13.581	7.36	71 1/2	7.461	13.41
51 1/2	13.458	7.43	72	7.304	13.69
52	13.334	7.50	72 1/2	7.150	14.—
52 1/2	13.206	7.58	73	6.995	14.30
53	13.078	7.65	73 1/2	6.842	14.63
53 1/2	12.948	7.73	74	6.689	14.95
54	12.817	7.80	74 1/2	6.539	15.30
54 1/2	12.684	7.89	75	6.389	15.65
55	12.550	7.97	75 1/2	6.244	16.03
55 1/2	12.412	8.06	76	6.098	16.40
56	12.274	8.15	76 1/2	.956	16.80
56 1/2	12.134	8.25	77	5. 14	17.20
57	11.994	8.34	77 1/2	5.675	17.63
57 1/2	11.851	8.44	78	5.536	18.06
58	11.707	8.54	78 1/2	5.401	18.53
58 1/2	11.560	8.65	79	5.265	18.99
59	11.412	8.76	79 1/2	5.134	19.49
59 1/2	11.262	8.83	80	5.002	19.99
60	11.112	9.—	—	—	—

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulazione	Età alla scadenza							
	18	19	20	21	22	23	24	25
0	285.—	300.—	315.—	330.—	345.—	360.—	380.—	400.—
1	230.48	241.57	253.38	265.91	279.18	293.12	307.76	323.12
2	208.62	218.66	229.34	240.69	252.70	265.32	278.57	292.47
3	195.10	204.49	214.48	225.09	236.32	248.13	260.52	273.53
4	184.98	194.30	203.89	213.89	224.56	235.78	247.55	259.91
5	175.62	184.46	193.89	203.48	213.64	224.30	235.51	247.27
6	169.14	177.65	186.73	196.38	206.18	216.49	227.30	238.65
7	160.69	168.78	177.40	186.58	196.30	206.11	216.41	227.22
8	152.94	160.64	168.85	177.58	186.83	196.58	206.40	216.71
9	145.69	152.98	160.85	169.16	177.98	187.27	197.04	206.88
10	138.88	145.87	153.33	161.25	169.66	178.51	187.83	197.62
11	132.43	139.10	146.20	153.76	161.78	170.22	179.10	188.44
12	126.34	132.70	139.48	146.69	154.34	162.39	170.87	179.78
13	120.54	126.61	133.08	139.96	147.25	154.94	163.02	171.53
14	115.01	120.80	126.98	133.54	140.50	147.84	155.55	163.66

Capitale differito a premio unico senza controassicurazione.

(Per adulti)

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulazione	Età alla scadenza					
	45	50	55	60	65	70
15	424.58	554.53	—	—	—	—
16	405.77	529.98	—	—	—	—
17	387.66	506.34	—	—	—	—
18	370.08	483.39	—	—	—	—
19	353.10	461.23	—	—	—	—
20	336.66	439.76	585.30	—	—	—
21	320.80	419.05	557.75	—	—	—
22	305.56	399.15	531.28	—	—	—
23	291.03	380.18	506.03	—	—	—
24	277.19	362.11	481.99	—	—	—
25	264.—	344.89	459.09	629.33	—	—
26	251.46	328.51	437.29	599.46	—	—
27	239.51	312.91	416.54	571.02	—	—
28	228.14	298.06	396.78	543.95	—	—
29	217.32	283.93	377.93	518.19	—	—
30	207.01	270.47	360.07	493.64	719.92	—
31	196.78	257.64	343.—	470.26	685.82	—
32	187.04	245.42	326.73	447.97	653.33	—
33	177.79	233.77	311.23	426.72	622.36	—
34	168.98	222.66	296.44	406.45	592.81	—
35	160.59	212.05	282.32	387.10	564.61	899.78
36	152.59	201.49	268.84	368.62	537.67	856.87
37	144.97	191.42	255.94	350.95	511.90	815.82
38	137.68	181.80	243.60	334.03	487.23	776.52
39	130.71	172.60	231.76	317.80	463.57	738.83
40	124.05	163.81	220.41	302.25	440.90	702.71
41	—	155.41	209.11	287.36	419.19	668.13
42	—	147.39	198.32	273.11	398.41	635.03
43	—	139.73	188.02	259.48	378.53	603.36
44	—	132.42	178.17	246.41	359.47	572.99
45	—	125.44	168.79	233.92	341.27	543.98
46	—	—	159.84	221.52	323.85	516.23
47	—	—	151.29	209.67	307.18	489.67
48	—	—	143.12	198.35	291.21	464.22
49	—	—	135.31	187.52	275.89	439.82
50	—	—	127.83	177.16	261.20	416.40
51	—	—	—	167.34	246.57	393.92
52	—	—	—	157.72	232.54	372.29
53	—	—	—	148.57	219.05	351.44
54	—	—	—	139.91	206.28	331.64
55	—	—	—	131.66	194.12	312.75
56	—	—	—	—	182.48	294.—
57	—	—	—	—	171.29	275.98
58	—	—	—	—	160.52	258.62
59	—	—	—	—	150.11	241.86
60	—	—	—	—	140.07	225.67
61	—	—	—	—	—	209.94
62	—	—	—	—	—	194.80
63	—	—	—	—	—	180.28
64	—	—	—	—	—	166.36
65	—	—	—	—	—	153.06

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(Età infantili).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulazione	Età alla scadenza							
	18	19	20	21	22	2	2	25
0	215.—	225.—	235.—	250.—	260.—	270.—	285.—	300.—
1	204.34	214.10	224.45	235.40	246.97	259.16	271.98	285.46
2	195.10	204.39	214.24	224.66	235.68	247.27	259.47	272.31

Età alla stipulazione	Età alla scadenza							
	18	19	20	21	22	23	24	25
3	186.27	195.12	204.50	214.42	224.90	235.9[illegible]	247.54	259.75
4	177.89	186.33	195.25	204.69	214.66	225.16	236.20	247.83
5	169.94	177.97	186.47	195.46	204.95	214.94	225.45	236.51
6	162.38	170.03	178.12	186.67	195.71	205.42	215.22	225.75
7	155.18	162.47	170.18	178.32	186.92	195.97	20[illegible].49	215.51
8	148.32	155.27	162.61	170.36	178.54	187.15	196.22	205.75
9	141.79	148.36	155.39	162.77	170.56	178.75	187.38	196.45
10	135.56	141.86	148.51	155.53	162.94	170.74	178.95	187.58
11	129.61	135.61	141.95	148.63	155.68	163.10	170.91	179.12
12	123.94	129.65	135.68	142.04	148.75	155.81	163.24	171.05
13	118.52	123.97	129.71	135.76	142.14	148.85	155.92	163.35
14	113.36	118.54	124.—	129.76	135.83	142.21	148.93	156.—

Capitale differito a premio unico con controassicurazione.

(*Per adulti*).

Capitali corrispondenti al versamento unico di L. 100.

Età alla stipulazione	Età alla scadenza					
	45	50	55	60	65	70
15	392.59	511.75	—	—	—	—
16	373.82	486.97	—	—	—	—
17	355.93	463.35	—	—	—	—
18	338.90	440.86	—	—	—	—
19	322.69	419.46	—	—	—	—
20	307.28	399.10	528.13	—	—	—
21	292.63	379.76	502.10	—	—	—
22	278.71	361.38	477.37	—	—	—
23	265.48	343.91	453.87	—	—	—
24	252.91	327.31	431.53	—	—	—
25	240.96	311.53	410.30	556.16	—	—
26	229.60	296.53	390.12	528.19	—	—
27	218.81	282.28	370.93	501.60	—	—
28	208.54	268.73	352.70	476.33	—	—
29	198.79	255.85	335.37	452.32	—	—
30	189.52	243.61	318.89	429.48	612.84	—
31	180.70	231.97	303.23	407.78	580.84	—
32	172.33	220.90	288.35	387.15	550.42	—
33	164.36	210.39	274.20	367.54	521.51	—
34	156.79	200.40	260.75	348.91	494.03	—
35	149.60	190.90	247.98	331.20	467.93	721.27
36	142.77	181.88	235.83	314.27	443.12	681.30
37	136.28	173.31	224.30	298.39	419.55	643.33
38	130.11	165.17	213.35	283.21	397.17	607.28

Età alla stipulazione	Età alla scadenza					
	45	50	55	60	65	70
39	124.26	157.44	202.96	268.81	375.94	573.06
40	118.71	150.11	193.10	255.14	355.79	540.59
41	—	143.16	183.74	242.18	336.67	509.80
42	—	136.57	174.87	229.89	318.55	480.60
43	—	130.32	166.47	218.24	301.37	452.93
44	—	124.41	158.50	2[illegible]7.20	285.10	426.71
45	—	118.80	150.96	196.75	269.69	401.88
46	—	—	143.82	186.85	255.10	378.37
47	—	—	137.06	177.49	241.30	356.13
48	—	—	130.68	168.63	228.24	335.10
49	—	—	124.64	160.27	215.90	315.22
50	—	—	118.94	152.37	204.25	296.45
51	—	—	—	144.91	193.26	278.74
52	—	—	—	137.89	182.90	262.06
53	—	—	—	131.27	173.16	246.35
54	—	—	—	125.05	163.98	231.56
55	—	—	—	119.19	155.34	217.65
56	—	—	—	—	147.23	204.59
57	—	—	—	—	139.63	192.33
58	—	—	—	—	132.51	180.87
59	—	—	—	—	125.86	170.16
60	—	—	—	—	119.67	160.18
61	—	—	—	—	—	150.92
62	—	—	—	—	—	142.34
63	—	—	—	—	—	134.42
64	—	—	—	—	—	127.13
65	—	—	—	—	—	120.43

Tassi per la conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia immediata.

(Pagabile a semestri posticipati).

Età alla scadenza	Rendita per ogni L. 100 di capitale	Età alla scadenza	Rendita per ogni L. 100 di capitale
45	7,000	60	9,730
50	7,624	65	11,343
55	8,492	70	13,708

Rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di L. 100 dopo un determinato numero di anni.

(La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate).

Età	Durata anni						
	5	6	7	8	9	10	11
50	921.25	844.75	772.50	704.50	640.25	580.25	524.75
51	894.75	818.25	746.25	678.25	614.75	556.—	501.—
52	867.75	791.25	719.25	651.75	589.50	531.25	476.75

Età	Durata anni 5	6	7	8	9	10	11
53	839.75	763.50	691.75	625.75	563.75	506.—	452.25
54	810.75	734.75	664.50	598.75	537.50	480.25	427.50
55	780.75	706.—	636.25	571.—	510.50	454.25	402.25
56	751.—	676.75	607.50	543.—	483.25	428.—	577.—
57	721.—	647.25	578.50	514.75	456.—	401.75	352.—
58	690.50	617.25	549.25	486.50	428.50	375.50	326.75
59	660.—	587.50	520.25	458.25	401.50	349.25	301.75
60	629.50	557.50	491.25	430.25	374.50	323.50	—
61	599.25	528.—	462.50	402.50	347.50	—	—
62	569.—	498.50	433.75	374.50	—	—	—
63	538.75	468.75	404.75	—	—	—	—
64	507.75	438.75	—	—	—	—	—
65	476.75	—	—	—	—	—	—

Età	Durata anni 12	13	14	15	16	17	18	19	20
50	472.75	424.50	379.25	337.75	299.75	264.50	232.25	202.50	175.25
51	449.50	401.75	357.75	316.75	279.75	245.50	214.—	185.25	—
52	426.—	379.25	335.75	296.—	259.75	226.50	196.—	—	—
53	402.50	356.50	314.—	275.25	240.—	207.75	—	—	—
54	378.50	333.50	292.25	254.25	220.—	—	—	—	—
55	354.50	310.50	270.25	233.25	—	—	—	—	—
56	330.25	287.50	248.25	—	—	—	—	—	—
57	306.25	264.50	—	—	—	—	—	—	—
58	282.25	—	—	—	—	—	—	—	—

Rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione.

Premi unici per assicurare una rendita vitalizia di L. 100 dopo un determinato numero di anni.

(La rendita è pagabile in rate semestrali posticipate).

Età	Durata anni 5	6	7	8	9	10	11	12
50	990.25	921.25	855.25	792.25	732.—	674.50	621.25	570.25
51	965.50	897.—	831.50	769.—	709.25	653.75	600.75	550.25
52	940.25	872.25	807.50	745.50	687.75	632.75	580.—	529.75
53	914.50	847.25	783.—	723.25	666.—	611.25	559.—	509.25
54	888.50	822.—	760.—	700.50	643.75	589.50	537.75	488.25
55	862.25	798.25	736.75	677.75	621.50	567.75	516.25	467.25
56	837.75	774.—	713.25	654.75	599.—	545.50	482.50	446.25
57	812.75	749.75	689.25	631.50	576.—	523.25	472.75	424.75
58	787.75	725.25	665.50	608.—	553.—	500.75	450.75	403.50
59	762.25	700.50	641.25	584.25	530.—	478.—	428.75	—
60	736.75	675.50	616.75	560.50	506.75	455.50	—	—
61	710.75	650.25	592.—	536.50	483.50	—	—	—
62	684.75	624.75	567.25	512.50	—	—	—	—
63	658.25	599.25	542.75	—	—	—	—	—
64	632.—	574.—	—	—	—	—	—	—
65	605.75	—	—	—	—	—	—	—

Età	Durata anni 13	14	15	16	17	18	19	20
50	521.75	475.50	431.75	390.—	350.75	313.75	278.75	246.25
51	502.—	453.25	412.75	371.75	332.75	296.25	261.75	—
52	482.—	436.75	393.75	353.—	314.50	278.50	—	—
53	461.75	417.—	374.25	334.—	296.25	—	—	—
54	441.50	397.—	354.75	315.25	—	—	—	—
55	421.—	376.75	335.25	—	—	—	—	—
56	400.25	356.75	—	—	—	—	—	—
57	379.50	—	—	—	—	—	—	—

Rendita di sopravvivenza vitalizia.

Premi unici per assicurare L. 100 di rendita vitalizia sulla testa di un beneficiario designato a decorrere dalla morte dell'assicurato.

(La rendita è pagabile a rate mensili anticipate).

Età Assicurato	Età Beneficiario	Premio %	Età Assicurato	Età Beneficiario	Premio %
30	20	338.24	50	40	457.29
	25	302.—		45	379.18
	30	264.24		50	301.88
35	25	365.06	55	45	484.50
	30	320.59		50	391.76
	35	274.71		55	303.29
40	30	394.94	60	50	502.—
	35	340.59		55	396.24
	40	285.29		60	297.29
45	35	426.47	65	55	507.18
	40	360.71		60	389.06
	45	294.94		65	282.12

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico.

Rendita di educazione (senza controassicurazione).

Età dell'assicurato 30			Età dell'assicurato 35			Età dell'assicurato 40			Età dell'assicurato 45			Età dell'assicurato 50		
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita
5	16	65.41	5	16	76.35	5	16	93.[illegible]9	5	16	119.18	5	16	158.59
6	15	58.82	6	15	68.47	6	15	83.41	6	15	106.35	6	15	141.53
7	14	52.47	7	14	60.94	7	14	74.—	7	14	94.24	7	14	125.18
8	13	46.35	8	13	53.65	8	13	65.41	8	13	82.59	8	13	109.65
9	12	40.35	9	12	46.71	9	12	56.35	9	12	71.41	9	12	94.82
10	11	34.82	10	11	40.12	10	11	48.35	10	11	61.06	10	11	80.94
11	10	29.41	11	10	33.76	11	10	40.59	11	10	51.18	11	10	67.88
12	9	24.47	12	9	28.—	12	9	33.53	12	9	42.24	12	9	55.88
13	8	19.65	13	8	22.59	13	8	26.94	13	8	33.76	13	8	44.71
14	7	15.53	14	7	17.65	14	7	21.18	14	7	26.35	14	7	34.82
15	6	11.65	15	6	13.29	15	6	15.76	15	6	19.65	15	6	26.—
16	5	8.35	16	5	9.41	16	5	11.18	16	5	13.88	16	5	18.35

Rendita vitalizia temporanea di sopravvivenza a premio unico.

Rendita di educazione (con controassicurazione).

Età dell'assicurato 30			Età dell'assicurato 35			Età dell'assicurato 40			Età dell'assicurato 45			Età dell'assicurato 50		
Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per lire 100 di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita	Età del beneficiario	Durata	Premio per 100 lire di rendita
5	16	70.11	5	16	81.84	5	16	99.87	5	16	127.42	5	16	169.56
6	15	62.89	6	15	73.21	6	15	89.07	6	15	113.57	6	15	150.94
7	14	55.96	7	14	64.99	7	14	78.82	7	14	100.25	7	14	133.17
8	13	49.31	8	13	57.—	8	13	69.50	8	13	87.64	8	13	116.36
9	12	42.77	9	12	49.50	9	12	59.65	9	12	75.59	9	12	100.25
10	11	36.82	10	11	42.36	10	11	51.06	10	11	64.39	10	11	85.36
11	10	30.93	11	10	35.52	11	10	42.70	11	10	53.84	11	10	71.32
12	9	25.68	12	9	29.35	12	9	35.14	12	9	44.27	12	9	5[illegible].50
13	8	20.54	13	8	23.59	13	8	28.13	13	8	35.22	13	8	46.63
14	7	16.16	14	7	18.36	14	7	22.01	14	7	27.38	14	7	[illegible]6.19
15	6	12.06	15	6	13.76	15	6	16.32	15	6	20.32	15	6	26.89
16	5	8.61	16	5	9.70	16	5	11.52	16	5	14.29	16	5	18.89

Mista a premi decrescenti.

Premi iniziali annui per assicurare L. 1000 di capitale.

ETÀ	DURATA										
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30	50.50	48.10	46.—	44.10	42.40	40.90	39.40	38.20	37.—	35.80	34.60
31	50.80	48.40	46.40	44.50	42.80	41.20	39.80	38.60	37.40	36.30	35.10
32	51.10	48.80	46.80	44.90	43.20	45.50	40.20	39.—	37.80	36.80	35.60
33	51.40	49.20	47.20	45.30	43.60	41.80	40.60	39.40	38.30	37.30	36.10
34	51.80	49.60	47.60	45.70	44.—	42.30	41.10	39.90	38.80	37.80	36.80
35	52.20	50.10	48.—	46.10	44.40	42.80	41.60	40.40	39.40	38.40	37.40
36	52.60	50.60	48.50	46.60	44.90	43.40	42.10	41.—	40.—	39.—	—
37	53.10	51.10	49.—	47.10	45.50	44.—	42.70	41.60	40.60	—	—
38	53.60	51.60	49.60	47.70	46.10	44.70	43.30	42.30	—	—	—
39	54.20	52.10	50.20	48.40	46.80	45.50	43.90	—	—	—	—
40	54.80	52.70	50.80	49.10	47.50	46.20	—	—	—	—	—
41	55.40	53.40	51.60	49.80	48.30	—	—	—	—	—	—
42	56.20	54.20	52.40	50.60	—	—	—	—	—	—	—
43	57.—	55.—	53.30	—	—	—	—	—	—	—	—
44	58.—	55.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	59.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro: DE NAVA.

Il numero 1679 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le variazioni d'andamento delle strade nazionali nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo valgono le disposizioni dell'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono applicabili nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo;

a) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare all'esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti;

b) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti quando sia già stato concesso, in base alle vigenti leggi, il concorso o il sussidio dello Stato, purchè i lavori non sieno ultimati alla data del presente decreto, o quando le strade ancora da costruire vengano dichiarate necessarie con decreto del ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro l'anno 1918 sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente provvederà lo Stato, quando i Comuni interessati, o la Provincia in sostituzione di essi, non intendano provvedervi direttamente.

Il rimborso della quota a carico delle Provincie verrà eseguito in venti rate annuali, senza interesse, a partire dall'anno successivo a quello di ultimazione delle singole opere.

La manutenzione delle opere medesime si effettuerà a cura delle Provincie con le norme e per la durata di cui all'art. 8 primo e secondo comma della legge 7 aprile 1917, n. 601; la relativa spesa verrà ripartita secondo le norme dell'art. 9, comma primo e secondo della legge stessa.

Art. 4.

Alle opere di sistemazione idraulico-forestali di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua ed alle opere di bonifica di prima categoria nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo sono applicabili le disposizioni degli articoli 37

e 38 della legge 25 giugno 1906, n. 255, nonchè quelle dell'art. 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, ad esclusione della parte relativa alla concessione dei fondi per la sistemazione dei bacini montani che è regolata dall'art. 9 lettera *c*) del presente decreto.

Nella costruzione dei bacini montani è data la preferenza a quelli che possono servire ad utilizzazioni industriali od agricole.

Art. 5.

Per la costruzione dei ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, è concesso il concorso dello Stato nella misura del 50 0|0 della spesa effettiva da pagarsi in conformità delle disposizioni dell'art. 13 terzo comma della legge 7 aprile 1917, numero 601.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 40 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono estese alle opere necessarie per il completamento di quelle costruite a difesa delle spiaggie, nelle provincie di Chieti, Teramo e Campobasso, quando ne sia possibile l'utilizzazione per costituire approdi in prossimità di stazioni ferroviarie o tramviarie.

In tali casi:

a) le annualità a carico dei Comuni a norma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1913, n. 76, per le opere eseguite a difesa delle spiaggie, sono ripartite a norma dell'art. 8 del testo unico di legge 2 aprile 1885, numero 3095;

b) alle spese per le opere di completamento si provvede coi fondi autorizzati dall'art. 1 lettera *e*) del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 838, e precedenti leggi.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 449 e ai due ultimi comma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, sono estese ai lavori di consolidamento degli abitati delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo, che verranno indicati con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

Art. 8.

Le disposizioni della legge 13 aprile 1911, n. 311, sono estese ai mutui che le Provincie debbono contrarre per la parte di spesa a loro carico nella esecuzione delle opere previste dal presente decreto.

Art. 9.

Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

a) L. 1.500.000, per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane ad opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta a quella autorizzata dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, art. 1 lettera *e*);

b) L. 250.000, pel contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3 ultimo comma del presente decreto;

c) L. 5.000.000, per le opere di sistemazione idraulico-forestali di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua indicati nell'art. 4;

d) L. 5.000.000, per la concessione del concorso dello Stato di cui all'art. 5 del presente decreto;

e) L. 2.000 000 per il concorso dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva per la esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione e completamento di strade necessarie a congiungere due o più delle Provincie di cui al presente decreto o alcune di queste Provincie con quelle contermini, e che saranno indicate entro l'anno 1918, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) L. 500.000, in aggiunta ai fondi autorizzati con l'art 1 lettera *i*) del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918, sono introdotte le variazioni di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Agli effetti del presente decreto rimane fermo il disposto dell'art 3 comma secondo della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-918.

Cap. n. 136. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare all' esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371 e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo

(articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articolo 3 del presente decreto (spesa ripartita) (*a*). . . . . —

Cap. n. 137. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali, e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna e di strade comunali obbligatorie e strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti, Teramo (legge 30 agosto 18 8, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844; articolo 12 della legge 21 luglio 1910, numero 589, ed art. 3 del presente decreto. (Spesa ripartita) (*a*). . . . . —

» 143-*ter*. Sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi di acqua nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo (art. 9, lett. *c*) del presente decreto. (Spesa ripartita) . . . . + 200,000 —

» 252-*bis*. Concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti nelle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle provincie di Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Chieti e Teramo (art. 9, lettera *d*) del presente decreto. (Spesa ripartita) . . . . + 800,000 —

» 252. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte e danneggiate dalle alluvioni, piene o frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507), (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, articolo 6, comma *e*) in parte e tabella *C*, lett. *e*) n. 12; 4 aprile 1912, n. 217 (art. 4, lettera *u*) e 19 luglio 1914, n. 769 (articolo 2, lett. *f*), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. *l*) e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081 (art. 1, lettera *f*). (Spesa ripartita) — 1,000,000 —

(*a*) Modificata la denominazione del capitolo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, come da decreto 4 ottobre 1917:
Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

Il numero 1699 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 8 giugno 1916, n. 757, e 9 novembre 1916, n. 1525;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La trascrizione dei contratti di pegno di cui all'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1916, numero 757, non è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita al n. 35 della tabella *A*, annessa al decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, allegato *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — R. BIANCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1703 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti gli articoli 36 e 225 del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pubbliche Amministrazioni dello Stato sono autorizzate, per la durata della guerra, a cedere gratuitamente al Comitato nazionale per la raccolta dei rifiuti d'archivio a favore della Croce Rossa italiana i mobili e materiali divenuti assolutamente inservibili, e depositati nei magazzini degli economati, quando siano ridotti in condizioni tali da non essere più suscettibili di qualsiasi utilizzazione.

Da tale cessione sono esclusi, nonostante ogni precedente diversa disposizione, i rottami metallici.

Art. 2.

Lo accertamento dello stato degli oggetti indicati nel precedente articolo dovrà risultare da dichiarazione contenuta in apposito verbale da redigersi in

doppio esemplare e da firmarsi dall'economo o funzionario consegnatario, e dal capo dell'ufficio, presso il quale sono depositati gli oggetti o materiali ceduti, di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

Gli economi e funzionari consegnatari saranno discaricati degli oggetti e materiali indicati nell'art. 1, mediante decreto del ministro competente, a norma dell'art. 225 del regolamento della contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1704 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1917, n. 1110;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È ulteriormente prorogato di altri sessanta giorni il termine utile per levare il protesto delle cambiali agrarie contemplate dal decreto Luogotenenziale 12 luglio 1917, n. 1110.

Per il periodo della nuova proroga continuano a decorrere gli interessi di mora nella misura stabilita dal decreto predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — SACCHI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1705 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1182 del 15 luglio 1917;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dalle disposizioni della lettera *b*) dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1917, n. 1182, è prorogato al 31 dicembre 1917; e i contratti stipulati fino alla medesima data, qualunque sia la epoca dell'inizio delle trattative, resteranno in vigore sino al loro esaurimento.

Art. 2.

L'Economato generale è autorizzato, fino al 31 dicembre 1917, ad eseguire le forniture di carta per le Amministrazioni governative, in deroga alle norme stabilite per la contabilità dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DE NAVA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INTERNO
commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76, 17 giugno 1917, n. 978, 7 ottobre 1917, n. 1598;

Veduto il decreto 9 marzo 1917, n. 58 del commissario generale per i consumi, con il quale sono stati stabiliti i prezzi massimi di base dell'olio d'oliva;

Ritenuta l'opportunità di elevare tali prezzi in relazione ai costi di produzione e alle condizioni generali del mercato;

Ritenuta la necessità di rendere pubblici tempestivamente i nuovi prezzi nell'imminenza della campagna olearia;

Sentito il Comitato amministrativo centrale per gli approvvigionamenti ed i consumi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso dell'olio di oliva sono fissati nella misura seguente:

Per l'olio di 1ª qualità extra, L. 350 al quintale.
Per l'olio di 2ª qualità, L. 330 al quintale.
Per l'olio di 3ª qualità, L. 310 al quintale.

Tali prezzi s'intendono per merce resa franca stazione partenza, fusti a parte, a rendere o a fatturarsi al compratore.

Per gli olii comuni o lampanti, destinati alla raffinazione, dovranno praticarsi prezzi proporzionalmente inferiori a quelli della terza qualità, in relazione al grado di acidità degli olî stessi.

Art. 2.

I prefetti, udite le Commissioni provinciali consultive per i consumi, determineranno:

a) i prezzi massimi di base per la vendita all'ingrosso dell'olio di oliva nelle varie Provincie, riducendo, ove occorra, i prezzi massimi indicati nell'art. 1, in relazione alle qualità di olio che si producono e si consumano nella Provincia;

b) i prezzi massimi degli olii di seme o miscelati, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo 1;

c) i prezzi di vendita da parte dei commercianti all'ingrosso, consentendo a loro favore una addizionale non superiore al 5 0|0 dei prezzi stessi.

Nelle provincie prevalentemente importatrici, i prefetti potranno consentire una ulteriore addizionale, comprensiva di tutte le spese vive di trasporto (porto ferroviario, uso del fustame, calo, ecc.), in misura globale non superiore a L. 15 al quintale.

Per le vendite non superiori ai 10 quintali (mezzo ingrosso) è data facoltà ai prefetti di stabilire, a favore dei commercianti, oltre le addizionali sopra indicate, un'altra addizionale che non potrà, in nessun caso, superare le L. 10 al quintale.

Art. 3.

I prefetti, sempre udite le Commissioni consultive per i consumi, stabiliranno il limite massimo entro il quale le autorità comunali dovranno fissare il prezzo di vendita al minuto per i rispettivi Comuni.

In nessun caso tale prezzo potrà superare le L. 4,50 al kg., compreso l'eventuale dazio di consumo comunale.

Secondo le consuetudini locali di vendita i prezzi saranno proporzionalmente stabiliti in misure di capacità.

S'intenderanno come vendite al minuto quelle non superiori ai 25 chilogrammi, le quali, se fatte da produttori, non potranno effettuarsi a prezzo superiore a L. 4 il kg. stazione partenza.

Art. 4.

I prefetti fisseranno un breve termine entro il quale le Amministrazioni comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Qualora le autorità comunali non provvedano nel termine stabilito ovvero non si attengano rigorosamente, nella determinazione dei prezzi, ai criteri dettati dal prefetto, questi si sostituirà alle autorità stesse con provvedimento di ufficio.

Art. 5.

I contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere eseguiti ai prezzi fissati a termini del decreto del commissario generale per i consumi 9 marzo 1917, n. 58.

Gli oli precettati per la requisizione fino a tutto il corrente mese di ottobre, saranno requisiti ai prezzi di requisizione fissati dal commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi in relazione al citato decreto 9 marzo 1917.

Art. 6.

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti a norma del decreto 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° novembre 1917.

Roma, 20 ottobre 1917.

Il commissario generale
per gli approvvigionamenti e i consumi
ALFIERI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Filottrano, in provincia di Ancona e nei comuni di Maniago, Meduno, Vivaro, in provincia di Udine, è stato, con decreto del 22 ottobre 1917, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*), del testo unico delle leggi antifillosseriche.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 25 aprile 1917:

Genitori.

Signori Rosa di Mazzocchi Adolfo, soldato, L. 630 — Seren Rosso di Carlo, id., L. 630 — Ussi Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Tundo Vincenzo di Salvatore, id, L. 630 — Blasi Angela di Martucci Pasquale, caporale, L. 840 — Filippini Pietro di Angelo, soldato, L. 630 — Totaro Antonia di Vairo Giuseppe, id., L. 630 — Panzeri Angela di Brivio Andrea, id., L. 630 — Dipace Maria Concetta di Lopizzo Michele, sottotenente, L. 1500 — Germano Giuseppe di Emilio, soldato, L. 420 — Zanotto Giustina di Vezzaro Virgino, caporale, L. 840 — Biancalani Michelangelo di Attilio, soldato, L. 630.

Rigotti Giacomo di Stefano, soldato, L. 210 — Prandini Alessandro di Andrea, id., L. 630 — Pistorello Giuseppe di Severino, id. L. 630 — Agnelli Tommaso di Alfredo, id., L. 630 — Soldaini Mariano di Giuseppe, caporale, L. 840 — Belli Luigia di Mezzadri Pietro, soldato, L. 630 — Strever Anna Domenica di Marchioli Michele, id., L. 630 — Ceci Pietro di Annibale, caporale, L 840 — Di Dio Gaetano di Francesco, soldato, L. 630 — Raimondi Serafina di Biloni Giuseppe, id., L. 630 — Romeo Antonino di Natale, caporale, L. 840 — Romeo Francesco di Rocco, soldato, L. 630.

Sensoni Salvatore di Alfredo, soldato, L. 630 — Bettoni Pasquale di Adolfo, id., L. 630 — Rovelli Bortolo di Giacomo, id., L. 630 — D'Offizi Luigi di Pasquale, id., L. 420 — Lora-Moretto Giovanni Battista di Giuseppe, id., L. 630 — Giacolini Casimiro di Francesco, id., L. 630 — Lombardini Giov. Ubaldo di Augusto, sergente, L. 1120 — Della Casa Carlo di Achille, soldato, L. 420 — Brambilla Virginia di Pietro, id., L. 630 — Machetta Carlo di Giuseppe, id., L. 420 — Nardella Maria Carolina di Saracino Angelo, id., L. 630 — Bertoni Giacomo di Domenico, id., L. 630 — Betti Giovanni di Alfredo, id., L. 630.

Barra Giuseppe di Giuseppe Antonio, soldato, L. 630 — Minucci Rosa di Ottaviani Vittorio, id., L. 630 — Gentili Raffaele di Vincenzo, id., L. 630 — Cappelletti Giuditta di Molteni Arturo id., L. 630 — Resta Maria di Montanari Luigi, id., L. 630 — Data Caterina di Bersano Pietro, id., L. 630 — Gentile Nicola di Antonio, id., L. 630 — Cammarata Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Masi Gioacchino di Armando, id., L. 630 — Nuccitelli Francesco di Giuseppe id., L. 630 — Bagnoli Vittoria di Morandi Germignane. id., L. 630 — Campanelli Domenico di Quirino, caporale, L. 840.

Birolo Rosa di Allisone Modesto, soldato, L. 630 — Demicheli Giov. Batt. di Angelo, id., L. 630 — Magini Stella di Sarcoli, id., L. 630 — Innocenti Angelo di Luigi, caporale, L. 840 — De Bernardi Francesco di Pietro, soldato, L. 630 — Boscacci Giovanni di Andrea, id., L. 630 — Bassi Maria di Rossi Carlo, id., L. 630 — Balsamini Luigi di Giuseppe, id., L. 630 — Bruno Francesco di Luca, caporale, id, L. 840 — Bianchi Vittoria di Chiatti Giovani, soldato, L. 630 — Navarni Lodovico di Emilio, id., L. 630 — Bozzolan Rosa di Navarin Emilio, id., L. 630 — Battaglia Teresa di Magni Luigi, id., L. 630 — Gelsomini Celestina di Degan Basilio, id., L. 630 — Di Graziano Antonino di Baldassarre, id., L. 630.

Mazzuoli Ferdinando di Eugenio, soldato, L. 630 — Moschetta Anna di Bruno Pietro, id., L. 630 — Lascialfari Emilia di Bandini Carlo, id., L. 630 — Molinari Domenica di Foce Giuseppe, sotto tenente, L. 1500 — Falzoni Maria di Inglisa Antonino, caporale maggiore, L. 840 — Bandera Carlo di Attilio, soldato, L. 630 — Spoletini Filippo di Federico, id., L. 630 — Tripicchio Agostino di Arcangelo, id., L. 210 — Buffoni Vittorio di Ildebrando, caporale, L. 840 — Porzio Giov. Battista di Angelo, soldato, L. 630 — Rocchigiani Savino di Guido, id., L. 630.

Brenna Carlo di Angelo, soldato, L. 630 — Interlandi Giuseppina di Valenti Gaetano, sottotenente, L. 1153.34 — Righi Angelo di Gaetano, soldato, L. 630 — Sgaramella Michele di Vincenzo, id., L. 630 — Sellan Caterina di Sartor Spiridione, id., L. 630 — Ulivieri Giuseppe di Pietro, id., L 630 — D'Albis Savino di Antonio, id., L. 630 — Vella Michele di Calogero, sottotenente, lire 1500 — Porta Pietro di Giovanni, soldato, L. 630 — Campanile Maria di De Luca Nicola, id., L. 630 — Gozzoli Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Caccia Giuseppe di Giacomo, id., L. 630 — Di Marzio Nunzia di Balsano Nicola, id., L. 630 — Paolini Lorenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Ferrero Pietro di Pietro, id., L. 630.

Vanni Santi di Alessandro, sergente, L. 1120 — Losi Domenico di Settimio, soldato, L. 630 — Bruno Gio. Pasquale di Giuseppe, id. L. 630 — Volpi Teresa di Restelli Giuseppe, id., L. 630 — Cardinali Annunziata di Filonzi Filippo, id., L. 630 — Schiavi Antonio di Romolo, id., L 630 — Bardazzi Giuseppe di Guido, id., L. 630 — Bini Luigi di Ottavio, id., L. 630 — Di Maio Rosalia di Terrasi Salvatore, id., L. 630 — Morino Antonio di Giovanni, caporale, L. 840 — Valdagno Luigia di Tomasetto Luigi, soldato, L. 630 — Lotti Antonio di Eugenio, id., L 630 — Rasponi Luigi di Ernano, id., L. 630 — Battistelli Antonia di Narducci Sante, id., L. 630.

Santoro Maurantonio di Bartolomeo, soldato, L. 630 — Perini Andrea di Umberto, id., L. 630 — Grassi Serafino di Egisto, id., lire 630 — Levrero Giacomo Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Fabiano Raffaele di Cosimo, id., L. 630 — Pomè Rosa di Locati Paolo, id., L. 630 — Pietrasante Pietro di Angelo, id., L. 630 — Zacchi Ernesta di Castellari Biagio, id., L. 630 — Rizzuto Gaetano di Stefano, id., L. 630.

Sarandrea Francesco di Riccardo, soldato, L. 630 — Bonciolini Clemente di Cesare, id., L. 630 — De Amici Carlo di Mario, id., L. 630 — Di Giorgio Calogero di La Bella Giuseppe, id., L. 630 — Canzonieri Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Sinagra Brisca di Castrovingi Gaetano, id., L. 630 — Santini Giuseppe di Geniale, id., L. 630 — Gara Sante di Riccardo, caporal maggiore, L. 840 — Mercurio Paolo di Raffaele, soldato, L 630 — Sangalli Pietro di Giovanni Battista, id., L. 630 — Barni Lucia di Prina Duilio, id., L. 630 — Garofalo Caterina di Clementi Giuseppe, sergente, L. 1120 — De Simone Antonio di Domenico, soldato, L. 630 — Stravalaci Vincenza di Caristia Filippo, id., L. 630 — De Silvio Gennaro di Stefano, id., L. 630 — Nanni Pietro di Giulio, id., L. 630 — Folgori Servo di Pietro, caporal maggiore, L. 840.

Sbattella Vittoria di Trasarti Angelo, soldato, L. 630 — Ottaviani Domenico di Celli Domenico, id., L. 630 — Zampirolli Pasqua di Montoani Rodolfo, id., L. 630 — Pozzoli Maria di Rogogni Ambrogio, id., L. 630 — Petrolini Bonifazio di Sante, id., L. 630 — Proietti Maria di Scatolini Giuseppe, id., L. 630 — Vianello Maria di Cucco, id., L. 630 — Pedrazzini Francesco di Enrico, id., L. 630 — Bezzato Michele di Vittorio, id., L. 75 — Raponi Sabatino di Erminio, id., L. 630 — Longo Cosimo di Gaetano id. L. 630 — Rigo Michele di Alessandro, id., L. 630 — Armanasco Pietro di Marino, id., L. 630 — Castellani Giuseppe di Antonio, id., L. 1120 — Pigliafreddo Carlo di Giuseppe, id., L. 420 — Mezzelani Francesco di Giulio, id., L. 630 — Picchiotti Claudio di Anselmo, id., L. 630 — Costa Maria di Vittore Antonio, id., L. 630 — Uras Giovanni di Salvatore, id., L. 630 — Costanzo Giuseppe di Pasquale, id., L. 630 — Mancuso Santo di Salvatore, id, L. 630.

Erizzi Aurelia di Vivarelli Ugo, soldato, L. 630 — Uglietti Angela di Giuseppe, id., L. 630 — Andreini Egisto di Pietro, id., L. 630 — Rossini Chiara di Rossini Carlo, id., L. 630 — Salera Emmanuele di Arcangelo, id., L. 630 — Di Bella Agostino di Giuseppe, id., L. 630 — Lonardi Girolamo di Pietro, id., L. 630 — Scarcella Maria di Indino Viti, id., L. 630 — Gorrieri Carolina di Sitti Boarini Alberto, id., L 630 — Casini Vittorio di Augusto, id, L. 630 — Cenni Maria di Novi Giovanni, sotto tenente, lire 1500 — Tricarico Vincenzo di Loreto, soldato, L. 630 — Nucetelli Vittoria di Rossi Gentile, id., L. 630 — Santopietro Giuseppe di Guido' id., L 630 — Salmeri Vincenzo di Natale, id., L 630 — Amantini Fabio di Domenico, id., L. 630 — Botta Paolo di Alberto, sotto tenente, L. 290,25 — Ragonesi Elisabetta di Grani Francesco, soldato, L. 630 — Rabbi Francesco di Riziero, id., L. 630.

Calisi Francesco di Carmelo, soldato, L. 630 — Paoletti Domenico di Francesco, id., L. 630 — Ranieri Alessandro di Ovidio, id., L 630 — Di Feo Nicola di Raffaele, id., L. 630 — De Luca Marianna di De Luca Umberto, id., L. 630 — Orlando Salvatore di Antonino, id, L. 630 — Teta Dorotea di Petti Donato, id., lire 630 — Colombo Andrea di Leone, caporal maggiore, L 840 — Cestagalli Andrea di Francesco, soldato, L 630 — Innocenti Giovanni di Armando, id., L. 630 — De Marchi Enrico di Alfredo, id., L. 630 — Bossi Paolo di Pietro, id., L. 630 — Foglia Francesco di Giacomo, id., L. 630 — Di Franco Maria di Carlisi Salvatore, id., L. 630 — Di Fausto Mariano di Oreste, id., L. 630 — Castelletti Giuseppina di Pulcini Ferdinando, caporale, L. 840 — Soldano Luigi di Francesco, soldato, L. 630 — Bircolotti Pasquale di Eugenio, id., L. 630 — Carucci Pietro di Pietro, id., L. 630.

Ainardi Lorenzo di Valeriano, soldato, L. 630 — Santini Giuseppe di Francesco, id., L. 630 — Palladini Michele di Faustino, id., L. 630 — Samorini Francesca di Padovani Paolo, id., L. 630 — Temelin Francesco di Luigi, id., L. 420 — Pellegrin Luigi di Antonio, id., L. 630 — Bianchi Giuseppe di Giovanni, caporale, L. 840 — Ferrario Pietro di Giovanni, soldato, L. 315 — Rafanelli Basilio di Gino, id., L. 630 — Raddi Giuseppe di Gino, caporale, L. 840 — Scampini Pacifico di Giuseppe, id., L. 840 — Monterisi Francesco di Domenico, soldato, L. 315 — Barchi Pietro di Santi, id., L. 630 — Valpiani Pellegrino di Giulio, caporal maggiore, id., L. 840 — De Feo Maria di Nebbia Vittorino, tenente, L. 1500 — Crispoldi Alessandro di Leonello, caporal maggiore, id., L. 840.

Andreazza Andrea di Giovanni, soldato, L. 630 — Baccani Elvira di Morelli Ubaldo, sottotenente, L. 1500 — Tullio Michele di Giulio, soldato, L. 630 — Natali Roberto di Luigi, id., L. 630.

Orfani.

Tengattini Angelo di Giovanni, soldato, L. 630 — Pellistri Cesare di Cherubino, id., L. 630 — Dezzutto Maria di Felice, id, L. 630.

Fratelli.

Scalera Maria di Scalera Carlo, soldato, L. 630.

R. marina.

Elia Salvatore di Vito, cann., L. 630 — Baratti Ezio di Ferdinando, marin. L. 630.

Riprese in esame.

Borgogno Domenica di Palanca Giov. Battista, soldato, L. 50 — Mascaro Gregoria di Gallo Francesco, id., L. 50 — Predieri Zita di Vecchi Luigi, id., L. 50.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 41, dall'8 al 14 ottobre 1917.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Cagliari (*a*)	Lanusei	—	1	—	1
»	Oristano	—	1	—	1
Catanzaro	Catanzaro	1	1	1	2
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Cremona	Crema	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Bovino	1	—	4	—
»	San Severo	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	3	—
»	Potenza	1	—	1	—
Sassari	Alghero	—	1	—	1
»	Nuoro	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		7	17	11	18

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	—	1	—	2
Foggia (*a*)	San Severo	1	—	3	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	—	4	—
		5	3	8	4

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria (b)	Alessandria	3	—	7	2
»	Asti	2	—	4	2
»	Casale Monferrato	2	—	2	—
»	Novi Ligure	2	—	9	—
»	Tortona	3	—	3	—
Aquila degli Abr.	Aquila	14	—	50	2
»	Avezzano	4	1	10	3
»	Cittaducale	7	—	39	—
»	Sulmona	1	—	8	—

(*a*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Belluno	Feltre	—	1	—	2
»	Pieve di Cadore	—	2	—	2
Bologna	Bologna	3	1	6	5
Brescia	Breno	1	—	2	—
»	Brescia	1	1	3	1
»	Salò	2	—	4	—
»	Verolanuova	1	1	11	3
Campobasso	Isernia	1	—	5	—
Caserta	Gaeta	—	1	—	1
»	Sora	1	—	4	—
Chieti	Chieti	2	1	2	3
»	Lanciano	10	1	59	17
»	Vasto	2	—	6	1
Como	Como	3	—	9	—
»	Lecco	10	—	30	—
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	4	—	4	3
Cuneo	Saluzzo	1	—	1	—
Firenze	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	2	—	2	—
Forlì	Cesena	3	—	6	—
»	Forlì	1	—	5	—
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Genova	3	—	4	—
»	Savona	2	1	6	1
»	Spezia	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	29	12
Grosseto	Grosseto	1	—	2	—
Lucca	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	—	3	—	3
Massa e Carrara	Massa	4	—	13	—
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Milano	1	1	1	1
Novara	Biella	3	7	4	13
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	2	—	2	—
»	Pallanza	1	—	8	17
»	Vercelli	—	1	—	1
Padova	Padova	2	1	2	1
Palermo	Termini Imerese	1	—	1	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	3	1	3	1
»	Pavia	1	2	1	2

Segue: Afta epizootica:

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pavia	Voghera	4	2	5	3
Perugia	Foligno	—	1	—	3
»	Perugia	—	1	—	1
»	Rieti	1	—	4	12
»	Spoleto	3	—	20	—
»	Terni	2	1	11	8
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	2	—	2	—
»	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	7	—
»	Lugo	1	—	2	—
»	Ravenna	3	—	22	—
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	1	1	1	1
Roma	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	1	—	4	—
»	Velletri	2	—	2	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	6	1	6	1
Teramo	Penne	3	—	3	—
»	Teramo	4	1	14	4
Torino	Aosta	1	—	5	—
»	Pinerolo	2	1	4	1
»	Susa	1	—	1	—
»	Torino	4	3	4	7
Treviso	Treviso	—	4	—	4
Udine	Cividale del Friuli	3	4	13	8
»	Udine	11	4	17	7
Venezia	Chioggia	1	1	3	1
»	Venezia	4	2	5	2
Verona	Verona	6	3	9	6
Vicenza	Vicenza	2	5	5	8
		189	68	545	182

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila degli Abr.	Sulmona	—	1	—	12
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	8	—
»	Fermo	6	—	28	9
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	4
Bologna	Bologna	5	—	21	—
»	Imola	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	3	—	19	11
Caserta	Sora	—	1	—	1
Catania	Nicosia	—	1	—	4
Chieti	Vasto	1	1	4	10
Firenze	Firenze	3	—	3	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	3	—
»	San Severo	1	—	1	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Mantova	Mantova	2	—	2	—

(*a*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Napoli	Casoria	1	—	1	3
Novara	Novara	1	1	1	1
Pavia	Pavia	3	—	3	—
Perugia	Perugia	2	—	2	—
Pisa	Volterra	1	—	3	—
Potenza	Potenza	2	—	2	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	2	1	4	4
Teramo	Teramo	1	1	2	1
Venezia	Chioggia	2	—	4	2
»	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		45	9	117	63

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ravenna (*a*)	Faenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	1	1	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Girgenti (*b*)	Girgenti	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	2	1
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	2	2	2
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		8	4	9	5

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Benevento	Benevento	—	1	—	1
Foggia (*a*) (*b*)	Bovino	1	—	7	—
»	Foggia	1	—	1	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
»	Termini Imerese	1	—	3	—
Torino	Torino	—	1	—	1
Udine	Pordenone	—	3	—	3
»	Udine	—	2	—	3
Venezia (*a*)	Verona	1	—	1	—
		5	8	13	9

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila degli Abruzzi	3	—	24	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	47	—
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	1	1	6	1
Roma	Velletri	1	—	1	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		9	1	81	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	1	—	1	—
		5	—	6	—
Tubercolosi bovina.					
Padova	Padova	—	1	—	1
Barbone dei bufali.					
Caserta	Piedimonte d'Alife	—	1	—	1
Influenza del cavallo.					
Girgenti (*a*)	Bivona	2	—	42	23
»	Girgenti	3	—	60	8
		5	—	102	31

(*a*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli.					
Brescia	Chiari	1	—	1	—
»	Verolanuova	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	4	—
Perugia	Perugia	2	—	12	—
Rovigo	Rovigo	1	1	4	20
Udine	Udine	1	1	20	2
		7	2	42	22

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	16	24	29
Carbonchio sintomatico	6	8	12
Afta epizootica	39	257	727
Malattie infettive dei suini	23	54	180
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	8	12	14
Rabbia	7		
Rogna	5	13	22
Agalassia contagiosa delle capre e		10	82
delle pecore	4	5	6
Tubercolosi bovina	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Influenza del cavallo	1	5	133
Colera dei polli	5	9	64

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 13).

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
604843	5 %	6865	725 —	Sarri Donato di Gaetano, dom. a Milano; con vincolo d'usufrutto	Sarri Donato di Gaetano, *minore sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
5.9486	3,50 %	350448	45 50	Cariboni *Pier Luigi* di Ambrogio, dom. a Claino con Osteno (Como)	Cariboni *Luigi* di Ambrogio, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 16).

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
597485	3.50 %	229539	101 50	*Pellissier Emma* fu Marco Aurelio, nubile, domiciliata in Molinet (Alpi Marittime - Francia)	*Pellisseri Maria Maddalena detta Emma* fu Marco Aurelio, nubile, ecc., come contro
608606	»	339514	560 —	Martinengo *Maria* di Pietro, nubile, domiciliata in Torino	Martinengo *Paola-Andreina-Angela-Maria* di Pietro, nubile, ecc., come contro
»	»	341232	840 —		
586128	5 %	2409	50 —	*Janni* Antonietta di Antonio, *nubile*, domiciliata a Rieti	*Collettini* Antonietta di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Rieti
»	»	2410	50 —	*Janni* Giacinta di Antonio, *nubile*, domiciliata a Rieti	*Collettini* Giacinta di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliata a Rieti
»	»	2411	50 —	*Janni* Salvatore di Antonio, domiciliato a Rieti	*Collettini* Salvatore di Antonio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Rieti

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 17).

1ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico — Quantità — nominativi	al portatore	misti	Ammontare — Rendita	Capitale	Decorrenza
691	25-9-1915	Intendenza finanza di Torino	Pelissetti Efisio fu Stefano (Pos. n. 536520)	1	—	—	42 —	Cons. 3,50 %	1-7-1915
2857	29-5-1917	Banca d'Italia - Succursale Cuneo	Costantino Andrea fu Pietro (Pos. n. 609954)	—	—	—	3 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917
—	16-3-1917	Banco di Napoli - Agenzia Isernia	Laurelli Pasquale fu Fiorangelo (Posizione n. 610024)	—	—	—	P. N. 5 0[0	500 —	1-1-1917
157	21-4-1917	Intend. finanza Campobasso	Giordano Mario ed Alfredo fu Giovanni	2	—	—	* 136 50	Cons. 3,50 %	1-1-1917

* I due certificati sono: il certificato di nuda proprietà e quello d'usufrutto della stessa rendita.

Roma, 20 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

Si è dichiarato che il sig. Campra Lorenzo, domiciliato a Torino, via Foggia, n. 32, nel presentare alla locale sede della Banca d'Italia le cartelle cons. 3 0[0 n. 614,934 di L. 35 e n. 165,809 di L. 7 pel cambio, sottoscrisse, per errore, la relativa domanda, in data 14 marzo 1917, con la paternità fu Giacomo mentrechè la sua vera paternità è fu Giovanni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla consegna delle nuove cartelle al sig. Campra Lorenzo fu Giovanni.

Roma, 11 ottobre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 25 ottobre 1917, in L. 151,23.

MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, secondo le comunicazioni delle

piazze indicate nel decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917, accertato il giorno 24 ottobre 1917, da valere per il giorno 25 ottobre 1917:

PIAZZA	Chèque	Versamento telegrafico
Parigi (franchi)	135 48 1|2	—
Londra (lire sterline)	37 30 1|2	—
Svizzera (franchi svizzeri) . . .	170 27	—
New York (dollari)	—	7 86
Buenos Ayres (pesos carta) . .	—	—
Cambio dell'oro	—	—

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno, nel giorno 24 ottobre 1917.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % netto (1906)	81.5795	1.1123
3.50 % netto (1902)	—	1.1123
3 % lordo	—	0.1973
5 % netto	91.4141	1.5890

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 24 ottobre 1917

Presidenza del vice-presidente MORELLI-GUALTIEROTTI.

La seduta comincia alle ore 14.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

CRESPI, dichiara che lunedì votò contro la mozione dell'on. Modigliani.

(Il processo verbale è approvato).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Le notizie sempre più gravi sulla salute del nostro amato collega, onorevole conte Annibale Lucernari, lasciavano ben poche speranze che la sua forte fibra potesse vincere il male violento e implacabile, che l'aveva assalito pochi giorni or sono.

Il doloroso annunzio della sua morte, giuntomi questa mattina, mi ha profondamente rattristato; perchè con lui è scomparsa una nobile ed eletta figura di cittadino, che al culto dei patri doveri ed al compimento di opere benefiche dedicò tutta l'operosa sua vita.

Dalla cospicua fortuna della sua famiglia egli trasse il più alto ammaestramento civile; e cioè che il maggior dovere per coloro che più hanno è quello di rivolgere ogni attività della vita per il bene di coloro che soffrono.

Annibale Lucernari era nato il 30 luglio 1856 a Monte San Giovanni Campano nel distretto di Pontecorvo nella feconda Terra di Lavoro; giovanissimo ebbe le maggiori attestazioni di fiducia dei suoi concittadini, che a 23 anni lo vollero sindaco di Pontecorvo, carica che egli tenne con onore per molti anni.

Nel 1897, XX legislatura, ebbe i suffragi politici della sua città, che gli rimase fino ad oggi fedele, perchè sapeva di avere in lui un attivo e convinto tutore degli interessi generali della patria e di quelli del collegio.

Alle nostre sedute fu abbastanza assiduo; pur prendendo raramente la parola ebbe la generale e affettuosa simpatia e considerazione dei colleghi.

Invocò un trattamento migliore per gli operai del polverificio del Liri, che in questo momento sono cooperatori preziosi dei nostri combattenti, e si occupò più volte della costruzione della ferrovia Roccasecca-Pontecorvo-Formia.

La morte di lui sarà profondamente rimpianta fra i suoi concittadini, come lo è tra noi, che di Annibale Lucernari ricorderemo lungamente la figura nobile e cara.

Fedele al suo dovere di deputato, egli volle venire a Roma per la riapertura della Camera, mentre la sua salute era tuttavia malferma per altra recente malattia; così al nuovo fierissimo morbo non potè purtroppo opporre resistenza fisica sufficiente.

Inchiniamoci, onorevoli colleghi, innanzi alla sua salma e rivolgiamo un saluto di profondo cordoglio alla famiglia del carissimo estinto. (Approvazioni).

VISOCCHI, con animo profondamente commosso si associa, anche in nome degli altri deputati di Terra di Lavoro, alle nobili parole pronunziate dal presidente in memoria dell'on. Lucernari, di cui rievoca le alte benemerenze, la squisita bontà dell'animo, l'illuminato spirito di munificenza e di generosità.

Propone che le condoglianze della Camera siano inviate alla famiglia dell'estinto ed alla città di Pontecorvo. (Approvazioni).

GIULIANI, esprime anch'egli sensi di vivo rimpianto per la morte dell'on. Lucernari, al quale fu legato da vincoli di sincera amicizia.

Si associa alla proposta di condoglianze. (Approvazioni).

MEDA, ministro delle finanze, si unisce, in nome del Governo, al cordoglio espresso per la morte dell'onorevole Lucernari. (Approvazioni).

(La Camera approva la proposta di condoglianze).

PRESIDENTE, comunica che ai funerali dell'estinto, che avranno luogo domattina alle dieci, la Camera sarà rappresentata da una Commissione della presidenza e dagli onorevoli: Longinotti, Chidichimo, Di Francia, Nunziante, Colonna di Cesarò, Piccirilli, Zibordi, Fiamberti.

Interrogazioni.

DA COMO, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'onorevole Rava dichiara che il termine per la presentazione delle domande di pensioni di guerra sarà certamente prorogato e vi si provvederà a tempo opportuno.

RAVA, è soddisfatto di tale assicurazione, la quale corrisponde agli intendimenti di gratitudine, da cui tutti gli italiani sono animati verso i prodi, che dànno il loro sangue per la patria. (Vive approvazioni).

MONTANARI, sottosegretario di Stato per la guerra, all'onorevole Monti-Guarnieri, espone le ragioni d'indole amministrativa, per le quali fu collocato a riposo il colonnello comandante il distretto militare di Pesaro.

MONTI-GUARNIERI, si duole del provvedimento, che ha ingiustamente colpito un egregio e benemerito ufficiale.

DA COMO, sottosegretario di Stato per il tesoro, all'onorevole Bovetti, espone i criteri giuridici seguiti dalla Corte dei conti nella liquidazione della pensione di guerra nel caso che forma oggetto dell'interrogazione.

Deplora egli pure che la pensione sia stata in questo caso liquidata in una misura così insignificante.

Fa però osservare che si tratta di un supplemento di pensione a favore di persona che già fruisce di altro assegno.

Se il pensionato ha ragione di dolersi può ricorrere alle Sezioni unite della stessa Corte.

BOVETTI, trova enorme, che nel caso in esame sia stata assegnata una pensione di sole due lire all'anno al padre di un prode morto in guerra, solo perchè esso gode già di altra pensione e non gli spetta quindi se non la differenza tra i due assegni.

Confida che le norme, in base alle quali una tale assurdità sarebbe possibile, verranno abrogate.

BONICELLI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Bentini, dichiara che per ciò che riguarda le riunioni di magistrati, che ebbero luogo per discutere della riforma giudiziaria, le istruzioni date agli uffici di censura erano semplicemente perchè fossero vietate le pubblicazioni di quelle notizie, che avessero carattere di violazione di segreti d'ufficio.

Riconosce che alcuni uffici di censura interpretarono queste istruzioni in senso eccessivamente estensivo.

BENTINI, rileva che la censura di Bologna vietò la pubblicazione di qualsiasi notizia relativa alla riunione di magistrati, che ebbe luogo in quella città, con l'intervento di senatori e deputati.

Protesta contro un tale assurdo divieto. Trae argomento da questa interrogazione per lamentare che il ministro guardasigilli abbia rinunziato a quella riforma giudiziaria, che aveva fatto annunziare. (Interruzioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia).

PASQUALINO-VASSALLO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ed i culti, all'on. Vinaj, dichiara che gli ufficiali giudiziari non fanno parte del ruolo degli impiegati dello Stato, e che perciò non è possibile concedere loro un assegno pel caro-viveri. Ad ogni modo la questione potrà essere ancora studiata.

VINAJ, trova strano che, mentre lo Stato ha emanato provvedimenti per il caro-viveri in favore di tutti gli impiegati, non faccia altrettanto per gli ufficiali giudiziari, che adempiono ad un servizio d'interesse pubblico. Rilevando le gravi difficoltà in cui essi versano, confida che si vorrà prossimamente venire in loro aiuto con la invocata concessione.

BIGNAMI, sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, all'on. Monti-Guarnieri, dichiara che l'esame delle domande di esonero per il personale delle linee tramviarie ed automobilistiche procede in modo regolare e non dà luogo ad incagli o ritardi di sorta.

Per quanto concerne la chiamata a nuova visita dei riformati di detto personale, è stato disposto che il giudizio sulle domande di esonero sia pronunziato con la massima sollecitudine, per modo che le decisioni siano notificate agli interessati prima che i militari debbano presentarsi alle armi.

Espone quindi i criteri adottati per la concessione dell'esonero. Questo, nel caso del personale delle linee interurbane, potrà senza altro essere concesso ai riformati delle classi dal 1874 al 1881; sarà, invece, concesso a quelli delle classi dal 1881 al 1890, che appartengono a determinate categorie di funzionari o di agenti, ed a quelli delle classi dal 1890 in poi solo per motivi eccezionali.

Nel caso del personale delle tramvie urbane varranno disposizioni analoghe, ma alquanto più restrittive.

Per tutti sarà fatta riserva di riprendere in esame le condizioni di quelli dichiarati inabili alle fatiche di guerra.

Conclude assicurando che il Governo intende applicare in materia la maggior larghezza di criteri; convinto come è che in uno Stato moderno i mezzi di trasporto hanno la stessa importanza, che ha la circolazione del sangue nell'organismo umano. (Vive approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, prende atto di queste assicurazioni. Confida che i criteri esposti dall'on. sottosegretario di Stato possano da lui stesso applicarsi con quella liberalità, che è richiesta dalle indeclinabili necessità delle linee tramviarie ed automobilistiche.

INDRI, sottosegretario di Stato per le finanze, all'on. Pietriboni espone che le nomine ai posti vacanti nei gradi superiori dei ruoli organici delle dogane, e quindi le conseguenti promozioni di classe hanno subìto un qualche ritardo perchè, in seguito ad un parere del Consiglio di Stato, sorse la necessità di modificare parzialmente le relative norme regolamentari.

Assicura che il ritardo non ha recato alcun pregiudizio nè al regolare funzionamento del servizio nè ai legittimi interessi del personale.

PIETRIBONI, si compiace che finalmente queste nomine abbiano avuto corso. Esorta l'Amministrazione a procedere nel più breve tempo possibile alle promozioni di classe, che ne sono la conseguenza. Fa anche voti che si addivenga sollecitamente alla riforma del vigente organico allo scopo di eliminare alcuni inconvenienti ai quali nella applicazione esso ha dato luogo. (Benissimo!).

BORSARELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, all'onorevole Marchesano dichiara che anteriormente alla guerra la Società Fiat-San Giorgio ebbe l'appoggio del Governo per aprire il mercato spagnuolo alle sue costruzioni speciali, ed ottenne così la ordinazione di tre sommergibili che si trovarono in condizione di prendere il mare alla fine del giugno scorso.

Avendo il nostro Ministero della marina assodato che nessuna ragione di carattere militare o di provviste di armamento ostava all'esportazione per la Spagna dei detti tre sommergibili, fu stabilito di non creare ostacoli all'esportazione medesima.

MARCHESANO, deplora vivamente che siasi permesso alla Fiat-San Giorgio di consegnare questi sommergibili ad uno Stato che, per quanto neutrale, non cela le sue simpatie per una delle potenze nostre nemiche.

Fa osservare che in questo modo ci siamo privati di un materiale che per noi è in questo momento prezioso.

Rileva pure che quei sommergibili rappresentano moltissime giornate di lavoro di centinaia di operai esonerati, la cui operosità avrebbe dovuto essere esclusivamente riservata alle necessità della flotta nazionale.

Non è soddisfatto, e poichè trattasi di questione di altissimo interesse per il paese trasforma l'interrogazione in interpellanza. (Approvazioni — Commenti).

Svolgimento di una proposta del deputato Treves ed altri per una inchiesta sulla stampa.

TREVES (Segni di attenzione), di fronte agli atteggiamenti di non pochi giornali in questo tempo di guerra, insieme con altri colleghi ha ritenuto che si imponga una indagine diretta ad accertare se tali atteggiamenti siano frutto di vero convincimento ovvero prezzolata espressione di privati interessi.

Rileva anche la singolare fioritura di nuovi fogli in tempi in cui tanto maggiori sono le difficoltà che ostacolano la nascita e la vita di un giornale.

Nota che al giornale di idee era succeduto il giornale di informazioni, ad a questo il giornale di affari strumento di altri affari.

Ora, poichè sono precisamente questi giornali di affari che pretendono di creare l'opinione pubblica, è giusto che il pubblico sappia di quali interessi determinati quei fogli siano l'espressione. Sarà tanto di guadagnato per la sincerità e la rettitudine della vita pubblica.

Non si vogliono sanzioni o restrizioni che offenderebbero il principio della libertà. Si vuole soltanto che sia conosciuta la verità.

Si tratta di difendere da pericolose insidie la buona fede pubblica.

Non solo si tratta di porre in luce quei giornali che sono l'esponente di privati interessi, ma anche di smascherare quegli altri giornali che sono agli stipendi dello straniero.

Un recente scandalo, scoppiato in Francia, dimostra poi viemaggiormente la necessità della inchiesta invocata.

Da questo scandalo emerge come anche certi giornali oltranzisti fossero venduti allo straniero e facessero da agenti provocatori per conto della Germania.

L'oratore non esclude che l'inchiesta possa anche rivelare quanto sia costata alla Germania la propaganda di neutralità in Italia.

Ma potrà anche rivelare quanto la propaganda contraria abbia in quel tempo costato ad altri paesi.

Si invoca di conoscere la verità per tutti e contro tutti. E quando si pensa al sangue versato ben si può affermare che solo chi ha le mani nette ha diritto di propugnare le cause della guerra.

Avverte che l'inchiesta non reca offesa al giornalismo italiano nella sua collettività. Nulla poi ha da temere il proletariato del la-

voro giornalistico. Hanno da temere soltanto le coscienze vendute e coloro che le hanno corrotte. (Applausi all'estrema sinistra — Commenti).

BOSELLI, presidente del Consiglio dei ministri, non si opporrà a che la Camera, seguendo una cortese consuetudine, prenda in considerazione la proposta d'inchiesta, ma deve circondare questa dichiarazione di riserve che assumono carattere di obiezioni fondamentali, costituzionali e giuridiche.

Le inchieste parlamentari devono infatti avere per oggetto fatti che riguardino le assemblee legislative, lo Stato e le sue Amministrazioni o relazioni fra privati e lo Stato (Interruzioni all'estrema sinistra).

Raccogliendo una interruzione, l'oratore dichiara che a chi vive nella vecchiaia con propri entusiasmi e con le idealità della patria, poco importa conservare l'ufficio di ministro. (Vivissimi e prolungati applausi).

Tornando all'inchiesta osserva che non si possono rispetto alla stampa, che non è ufficio pubblico, ma ufficio politico di libertà (Interruzioni a sinistra) trovare mezzi di indagini diversi da quelli consentiti per le altre industrie. (Commenti).

Di fronte ai dubbi sollevati dall'on. Treves ritiene poi necessario affermare altamente, soprattutto di fronte all'estero, che l'opinione pubblica italiana è libera e non conosce corruzioni. (Applausi — Commenti all'estrema sinistra).

La stampa italiana ha peccato come quella di tutti i paesi, ma può con fierezza rivendicare la propria dignità. (Approvazioni — Interruzioni).

Nè si mescoli con questa inchiesta il concetto della guerra. Se vi sono da denunziare fatti particolari e specifici, si dichiarino: saranno in ogni caso di competenza del potere giudiziario non di quello politico. (Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra).

Ma non si ponga in dubbio, nè nel nostro paese nè fuori, la purità della nostra guerra che era voluta dall'anima del popolo italiano, dalle nostre tradizioni, dalla fede nel nostro avvenire. (Applausi).

E si sappia pure, fuori d'Italia che, nonostante tutto ciò che può essere stato detto in contrario, il paese nostro è concorde per volere resistere ad ogni costo (Applausi prolungati), per condurre la guerra fino alla vittoria, col trionfo dei diritti della patria, che essendo segnati da Dio, non hanno d'uopo d'altro suggello che quello delle nostre armi e della volontà del popolo italiano (Applausi vivissimi e prolungati — Rumori all'estrema sinistra).

FAELLI, a nome degli amici dell'Unione parlamentare (Rumori), dichiara che darà voto favorevole alla proposta d'inchiesta. Come appartenente da molti anni al giornalismo italiano, del quale rievoca le epoche più gloriose, è sicuro che l'inchiesta farà rifulgere la rettitudine dei pubblicisti italiani.

Fa solo alcune riserve circa alcuni argomenti, informati a concetti socialistici, addotti dall'on. Treves.

Ritiene poi necessario che l'inchiesta abbia un carattere specifico ed un obietto esattamente determinato.

Nota poi che anche la recente campagna contro il ministro dell'interno dimostra che fondi segreti non furono adoperati come strumento di corruzione della stampa.

TORRE dichiara che la Associazione della stampa periodica ha espresso il vivo desiderio che l'inchiesta sia fatta, e che un identico voto fu pure manifestato dalla Federazione delle associazioni della stampa.

Afferma che non interessi capitalistici, ma altissimi interessi nazionali hanno determinato l'entrata in guerra dell'Italia.

Si augura egli pure che l'inchiesta sia approvata in modo che possa raggiungere scopi concreti e specifici.

CAPPA approverà l'inchiesta, qualunque sia la formula in cui venga proposta, poichè di fronte ad una questione, che involge l'onore dell'intera classe giornalistica (Interruzione del deputato Torre), non sono possibili restrizioni.

Trova poi fuori luogo, particolarmente in questi momenti eccezionali, la pregiudiziale d'ordine politico e giuridico sollevata dall'onorevole presidente del Consiglio.

Riconosce però egli pure che l'inchiesta non debba essere troppo vaga e indefinita, soprattutto perchè in tal caso si risolverebbe in una lustra che permette ai maggiori responsabili di sottrarsi al meritato giudizio. Ora soprattutto importa che questa inchiesta chiuda l'adito ai sospetti e non lasci sussistere ombra di dubbio. (Vive approvazioni — Applausi).

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di inchiesta.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga « dell'esercizio provvisorio) ».

CARCANO, ministro del tesoro, (segni d'attenzione), farà brevi dichiarazioni. Non farà un discorso di difesa. Si limiterà a chiarire alcuni elementi di fatto per eliminare il pericolo di infondati timori circa la solidità della nostra finanza.

Premette che, quale sia per essere il risultato politico del voto che la Camera è per dare, sarà in ogni modo indispensabile l'approvazione dell'esercizio provvisorio.

Esporrà le spese prevedibili e il modo di farvi fronte. Prendendo le mosse dall'ultimo esercizio, rileva che la somma delle entrate effettive è ascesa a 5 miliardi 280 milioni contro 17 miliardi 640 milioni di spesa effettiva.

Di questa, 14 miliardi appartengono ai bilanci militari. Il che dimostra essere erronea l'opinine di alcuni che le spese di guerra non siano contemplate nel bilancio.

Delle entrate principali 210 milioni provengono dai servizi postali telegrafici e telefonici, altri 3 miliardi rappresentano il gettito delle imposte.

Nell'esercizio corrente in seguito ai recenti provvedimenti la somma delle entrate principali salì a 4 miliardi 141, cioè 2 miliardi 157 milioni in più dell'esercizio precedente.

Confutando quanto fu detto da un oratore, che le spese di guerra distruggono i risparmi, dichiara che in questi ultimi due anni i depositi delle Casse di risparmio salirono di quasi 2 miliardi e mezzo.

Non esita ad affermare che le condizioni generali della vita economica durante la guerra si mantennero e si mantengono confortanti. (Bene! Bravo!).

Espone che i debiti di guerra al 30 giugno 1917 erano di 22 miliardi e 87 milioni, calcolando in questa cifra le spese non coperte da entrate e le spese effettive senza il corrispondente movimento di capitali.

Al 30 settembre 1917 la cifra sale a 25 miliardi, anzi, tenendo conto del capitale nominale, a 25 miliardi 806 milioni.

La media degli interessi dei debiti assunti dallo Stato è del 4.24 per cento. Parlamento e paese debbono di ciò confortarsi ed essere grati ai nostri alleati che ci dànno amichevole aiuto per le immani spese della guerra.

Anche aggiungendo gl'interessi per ulteriori debiti, avremmo per questo titolo una spesa di un miliardo e 700 milioni. Che se anche volessimo calcolare un miliardo e 800 milioni, abbiamo entrate in più di 2 miliardi 139 milioni.

Potremo ora, senza chiedere altri sacrifici, far fronte anche ai nuovi debiti per l'avvenire. (Approvazioni).

Da quanto vi ho rudemente e semplicemente esposto - continua l'onorevole ministro - credo di essere riuscito a dimostrarvi come non sia dubbia la solidità della finanza italiana, come siano eccellenti le condizioni del nostro credito pubblico.

Per varie ragioni non voglio aggiungere nè commenti, nè epiloghi. Preferisco lasciare che i dati di fatto e le cifre esposte parlino alla perspicacia delle vostre menti. Soltanto permettetemi una brevissima postilla.

Nei ventinove mesi della sua guerra l'Italia, per le proprie virtù militari e civili, per le eroiche gesta dei combattenti in terra ed in mare, per la generosa cooperazione di ogni classe di popolo, si è

elevata d'assai nella estimazione universale. È questo un vero indiscusso ormai scritto nella storia. (Benissimo!).

Ma anche rispetto alla finanza il nerbo della guerra, grazie al patriottismo dei contribuenti, che sono poi tutto il popolo italiano, l'Italia vivaddio non ha mancato al proprio dovere. (Bene! Bravo!). L'Italia può tenere alta la fronte, lieta di poter dare ai suoi creditori ogni più desiderabile, ogni migliore garanzia. (Vive approvazioni).

Infine le prove fin ora date sono più che sufficienti per dare il più sicuro pegno che l'Italia continuerà impavida a resistere a sopportare privazioni e sacrifizi in piena solidarietà con gli alleati, fino alla meta, e ciò non soltanto per la propria salvezza, per il proprio avvenire, ma altresì per rendere non scarso contrinuto alla immancabile vittoria della democrazia mondiale in questa guerra vindice del diritto e della giustizia. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — I ministri e molti deputati si congratulano con l'oratore).

Presidenza del presidente MARCORA

SACCHI, ministro di grazia e giustizia e dei culti, dimostrerà che le censure mosse ad un atto del Governo, nel quale si è voluta ravvisare un'offesa alle pubbliche libertà, non hanno fondamento.

Ricorda come la magistratura inquirente dichiarando che la circolare Lazzari non era perseguibile a tenore delle leggi vigenti, lamentasse che la propaganda tendente a diminuire la resistenza del paese sfuggisse ad una congrua sanzione penale.

Ed uguale rammarico ebbero ad esprimere la magistratura giudicante e tutta la stampa (Interruzione all'estrema sinistra).

Il Governo raccolse questo monito della magistratura e della pubblica opinione e volle munire di sanzione penale quei divieti di una propaganda tendente a deprimere lo spirito pubblico, che già esistevano nel nostro paese.

Questa la genesi e questa tutta la portata del decreto che è stato così aspramente criticato.

Nè maggior fondamento hanno le critiche mosse al decreto dal ato formale.

A coloro che hanno osservato essere difficile accertare se e quanto un determinato atto abbia o no depresso lo spirito pubblico, fa rilevare che si tratta dell'attitudine a determinare questa depressione e una diminuzione della resistenza interna.

Per l'applicazione della pena poi si è lasciata al giudice una certa latitudine, perchè naturalmente quanto maggiore sarà il grado di coltura e più elevata la posizione sociale di chi si renda responsabile di una siffatta propaganda, tanto più severa dovrà essere la sanzione. (Interruzioni).

A coloro che vorrebbero trovare l'oratore in contraddizione coi suoi atteggiamenti precedenti, osserva che allora si trattava di tutelare la libertà di classi e di partiti e difendere l'organizzazione del proletariato contro tendenze conservatrici.

Oggi si tratta di tutelare tutto il paese che è in guerra. (Vivissime approvazioni — (Applausi — Interruzioni all' estrema sinistra).

Sì, oggi si tratta di difendere la patria contro lo straniero. Si sono potute avere opinioni diverse prima della guerra. Oggi non è lecito discutere la guerra. (Vivissimi applausi — Proteste all'estrema sinistra).

E coloro che facendo propaganda contro la guerra dicono di fare opera internazionale, fanno in realtà opera contro la loro nazione. (Vivissimi reiterati applausi — Rumori all'estrema sinistra).

Ora l'atto di Governo che è stato censurato da taluni oratori, a questo soltanto tende: alla tutela interna dei nostri eroici soldati, che per difendere l'Italia alla fronte sacrificano la vita (Vivissimi prolungati applausi — Rumori all'estrema sinistra).

GIARDINO, ministro della guerra. (Segni d'attenzione), risponde agli oratori che hanno trattato argomenti che interessano il Ministero della guerra.

Un primo gruppo di argomenti riguarda pretese e reali disparità di carriera o di trattamento.

Assicura che proposito costante del Ministero è di informarsi a criteri di imparziale giustizia.

Procederà perciò alle doverose promozioni degli ufficiali in zona di guerra, così di quelli di grado superiore come di quelli di grado inferiore.

Non può largheggiare per gli ufficiali addetti a servizi amministrativi, perchè sopra tutte le altre esigenze prevalgono quelle della guerra.

Assicura che i precedenti politici non sono presi in considerazione nè nei provvedimenti disciplinari nè per gli effetti della carriera.

Se errori furono commessi quando furono denunciati, il ministro se ne è personalmente occupato.

E come i precedenti politici, così pure assicura che la modestia dei natali non furono mai di ostacolo per le nomine ad ufficiale.

Forse la larghezza fu anzi qualche volta soverchia.

Un noto socialista non fu promosso ufficiale perchè egli stesso dichiarò ai suoi superiori che la sua opera presso i soldati sarebbe stata più di danno che di vantaggio. (Commenti).

Certo è che tutti i nostri ufficiali, umili o non umili, conquistarono ora nelle trincee il loro diploma di nobiltà, e che tutti sono pel Ministero della guerra ortodossi quando fanno il loro dovere di italiani. (Vive approvazioni).

Assicura il Parlamento che nessun pensiero è più alieno dall'animo di coloro, che sono preposti all'esercito, di quello di esercitare qualunque indebita ingerenza o qualunque sopraffazione sui poteri dello Stato. (Approvazioni).

Noi, dice il ministro, abbiamo giurato fede alle libere istituzioni parlamentari, e della nostra fede la Camera può essere assolutamente sicura. (Vive approvazioni — Vivi applausi).

Viene alla questione dei rapporti fra esercito e paese.

Riconosce che nelle requisizioni possono avvenire inconvenienti.

Nota però che l'elemento militare è in ciò assistito dai rappresentanti degli interessi dell'agricoltura, e confida che questa collaborazione divenga sempre più cordiale ed efficace. (Approvazioni).

Il regime delle pensioni e dei sussidi è stato gradatamente migliorato, secondo i più larghi concetti umanitari.

E miglioramenti notevoli sono stati anche introdotti nei relativi servizi allo scopo di rendere più agevoli e sollecite le concessioni.

Circa il concorso dell'esercito all'agricoltura (Segni d'attenzione) senza volere pregiudicare l'ampia discussione che in proposito dovrà aver luogo, nota che per ben giudicare dei provvedimenti adottati in materia di esoneri e di licenze, si deve tener conto che molte maggiori concessioni furono date, nonostante le aumentate necessità della guerra.

Ulteriori provvedimenti furono presi in seguito, in relazione alla situazione militare.

Così la chiamata dei riformati a nuova visita fu differita per modo che costoro potessero attendere ai lavori dei raccolti e delle semine.

Avverte di passaggio che questi riformati, i quali ascendono a circa un milione, saranno chiamati sotto le armi solo quando se ne presenti l'assoluta necessità, per modo che l'agricoltura ne risenta il minimo danno, ed il più tardi possibile. (Approvazioni).

Così pure, quando poi la situazione di guerra permise di definire in quali limiti si potessero tenere i rifornimenti di uomini all'esercito combattente, entrarono in vigore altri provvedimenti.

Primo fra questi la concessione di interi riparti per le lavorazioni locali dando la precedenza a quelle lontane dai centri abitati e adibendovi anche tutte le classi dei complementi esistenti in paese.

Ed in queste concessioni si è avuto il massimo riguardo alla piccola proprietà ed alla proprietà di montagna. (Approvazioni).

Altro provvedimento è stato la concessione di prigionieri di guerra, anche frazionati in piccoli gruppi, la quale però solo in alcune Provincie è stata finora ampiamente ed efficacemente sfruttata.

Invoca a questo proposito la collaborazione del Parlamento per una maggiore diffusione di queste disposizioni.

Nota che due terzi dei prigionieri sono impiegati in lavori agricoli.

Ha anche cercato di render più sollecita la concessione degli esoneri e delle licenze, osservando però non potersi prescindere dai necessari controlli.

Su 120 mila concessioni annuncia che si ebbero finora sólo ottantamila domande, alle quali fu dato corso il più sollecitamente possibile.

In complesso adunque le cose procedono regolarmente. Se inconvenienti avvengono quando gli siano segnalati, il ministro non mancherà di provvedere.

A coloro che hanno richiesto il congedamento di intere classi, o di tutti i contadini di determinate classi, nota che il sistema in vigore ha il vantaggio di assicurare all'agricoltura l'opera di tutti coloro a cui le concessioni sono fatte, contemperando la massima efficienza dell'esercito col maggior rendimento dell'agricoltura.

Afferma che la cifra complessiva di tutte le concessioni agricole consentite è non soltanto la massima compatibile con i bisogni dell'esercito, ma è anche coraggiosa.

Dato il carattere che va assumendo la guerra e quello particolare del nostro fronte, richiama tutta l'attenzione e tutto il senso di responsabilità del Parlamento sull'importanza, che in determinate situazioni di guerra possono avere determinate risoluzioni. (Commenti).

Dopo l'ultima nostra offensiva, il nemico teme la nostra preparazione ed ha ingrossate le sue forze contro di noi.

Si pensi che l'Austria ha recentemente richiamato alle armi gli inabili dal 1867 in poi. Si pensi infine che al nostro fronte sono ora anche forze tedesche.

Venga pure l'attacco. Noi non lo temiamo. (Applausi). Ma quando si tratta di diminuire l'esercito, questa è una eventualità che occorre tener presente.

Il nostro popolo, cui incombe tanta soma di sacrifizi, per non perdere il frutto di quelli già fatti, ha almeno il diritto che i suoi organi responsabili possano assicurarlo, che, accada ovunque ciò che si vuole, la patria è inviolabile. (Vivissimi applausi).

Nel proposito di non commettere alcuna imprudenza o alcuna debolezza, che della patria possa mettere in pericolo, nella situazione attuale di guerra, l'integrità e la sicurezza, è sicuro di avere consenziente il cuore e l'anima di tutto il Parlamento italiano.

(Vivissimi, generali, prolungati e reiterati applausi — Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'on. ministro).

Voci. Affissione! Affissione!

PRESIDENTE, raccogliendo il sentimento della Camera, propone l'affissione del discorso dell'on. ministro della guerra.

La proposta è approvata per acclamazione.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

PRESIDENTE, avverte che, avendo parlato i ministri, e non per semplici dichiarazioni, ai termini del regolamento, la discussione generale è riaperta.

BARZILAI (segni d'attenzione). Premette che, se la discussione non avesse portato altro che l'eloquenza semplice e fervida, materiata di sì profonda fede, dell'on. ministro della guerra, vi sarebbe ragione sufficiente per compiacersi altamente della discussione stessa (Benissimo).

Tributa anche un sincero encomio al venerando uomo, che è a capo del Governo, per aver mantenuta viva la fede nelle istituzioni parlamentari, che sono, ancora e sempre, il più saldo presidio delle civili libertà (Applausi).

Dacchè è cominciata la guerra è sempre stato favorevole a tutti i Ministeri, compreso quello di cui faceva parte. (Si ride).

Deve perciò giustificare il voto contrario, che darà in questa occasione.

Ma anzitutto importa innanzi al popolo italiano, innanzi alle nazioni alleate, innanzi allo stesso nemico, affermare altamente che non siamo qui per discutere dei fini della guerra nè del maggiore o minor fervore con cui questa debba essere condotta.

Nè una nota di dissenso rappresentò l'on. Ferri Enrico, che auspicò una pace sollecita corrispondente ai fini, pei quali la Quadruplice Intesa combatte, ed alle nostre nazionali aspirazioni. Nè l'on. Cocco-Ortu, illustre figlio della eroica Sardegna (Applausi), ha mai pensato di farsi propagandista di una pace a qualunque costo.

Lo stesso on. Treves in un suo scritto ha riconosciuto essere utopistico il credere che la pace possa essere il risultato della volontà e dell'opera di un singolo Governo o di una singola classe, imperocchè essa dipende da ineluttabili necessità d'ordine internazionale.

Un autorevole giornale tedesco non esitava a dichiarare apertamente l'offerta della pace, fatta dalla Germania, essere un tranello teso alle potenze dell'Intesa per provocare fra esse la discordia e la diffidenza (Commenti).

Neppure vi è, nè vi può essere, in questa Camera o nel paese dissenso circa il minimo delle condizioni alle quali l'Italia possa sottoscrivere la pace.

Dai giornali clericali, che hanno commentato la nota pontificia ai più autorevoli e legittimi rappresentanti del pensiero socialista, è unanime il convincimento che questa guerra deve coronare le legittime nostre aspirazioni nazionali e assicurarci le necessarie garenzie strategiche.

Nessuno può pensare che un così immane sacrificio abbia potuto essere imposto al paese senza poter garantirgli la realizzazione delle sue sacrosante rivendicazioni.

Per la giustizia, per la difesa, per la pace, per l'amara attesa di tanti anni, le rivendicazioni nazionali italiane non possono non essere per tutti lo scopo della nostra guerra (Vive approvazioni).

Che il Trentino sia una spina nel cuore dell'Italia ben lo ha compreso tutto il popolo nei giorni in cui il nemico osò tentare la fallita *strafe-expedition.* (Approvazioni).

Che la Venezia Giulia sia parte integrante e vitale dell'Italia ben lo comprende chi dal campanile di Aquileia spinga lo sguardo al di là dei superati iniqui confini a noi imposti nel 1866. (Approvazioni).

Si tratta di difendere le porte di casa nostra.

E quanto all'Adriatico, possiamo noi consentire, senza ansie per la nostra sicurezza, che l'Austria domini su quel mare nostro dalle insidiose basi di Pola e di Cattaro?

La nostra guerra è dunque guerra di indipendenza e di difesa. (Approvazioni).

Così essendo, di fronte al « giammai », che le potenze centrali oppongono alle nostre aspirazioni, l'oratore si domanda perchè noi dovremmo rispondere alla nota del pontefice. (Vive approvazioni).

Una sola risposta può dare l'Italia a questo « giammai »: la risposta che diede altra volta a quell'insano « giammai » con cui si tentò invano di precluderci la via di Roma. (Vivissimi applausi).

Nessun dissenso, dunque, sui fini della guerra. Ma l'oratore deve ora ricercare se nella sua azione pel raggiungimento di questi fini il presente Ministero abbia adeguatamente risposto alle aspettative della Camera e del paese.

Anzitutto si occupa della politica interna.

Premette che tra i fautori della guerra non è patriottico distinguere fra gli operai della prima e dell'ultima ora, purchè lealmente e senza restrizioni abbiano aderito al programma nazionale.

È poi grave e colpevole errore voler associare alle fortune della patria la rovina di uomini e di partiti, come sarebbe iniquo per uomini o per partiti voler separare la propria fortuna da quella della nazione.

E compirebbe opera deleteria chi infondesse nell'animo del proletariato il sentimento della possibilità di separare la propria fortuna da quella della patria, dimenticando che nessuna sorte sarebbe più triste di quella del proletariato di un popolo vinto. (Applausi).

L'on. Orlando parlò ieri, come sempre, con molta eleganza e con molto successo, e fece risonare altamente la parola della libertà.

Non rileverà che, per le necessità ineluttabili della guerra, tutte le libertà subiscono oggi infinite restrizioni. Ma questi sacrifici sono ben poca cosa in confronto degli immensi sacrifici dei nostri sol-

dati, vigili in trincea, pronti alla vittoria o alla morte! (Approvazioni).

Si può convenire degli errori della censura e di tanti altri errori. Ma altra è la questione: quella della libertà di propaganda contro la guerra.

Ieri l'on. Orlando affermò di voler rispettare questa libertà, quando sia mantenuta in limiti non pericolosi per la resistenza del paese e per la saldezza dell'esercito. Ma questo limite non basta volerlo rispettato. Bisogna che nel paese sia diffuso il convincimento che si saprà farlo rispettare. (Interruzioni — Commenti).

Ed è questo il modo migliore per impedire che certi dolorosi fatti si abbiano a deplorare.

Plaude ai principî invocati dall'on. Orlando, rende omaggio alla sua buona fede, ma dubita che l'opera abbia corrisposto ai suoi intendimenti.

Si compiace, invece, della energia, con la quale l'on. Orlando affermò la sua fede profonda nella resistenza del paese e nella vittoria delle nostre armi. (Commenti).

Ricordando le dimissioni presentate da un funzionario, che era accanto all'on. Orlando, esclude che con ciò il ministro abbia voluto crearsi un « alibi » od anche semplicemente un'attenuante della sua responsabilità. (Interruzioni — Commenti).

Passando alla politica estera, esclude che la presenza al Governo dell'on. Sonnino sia necessaria per la guarentigia degli alleati. La firma dell'Italia è guarentigia sufficiente! (Benissimo!).

Ma, non per gli alleati, per noi l'onorevole Sonnino rappresenta una guarentigia suprema: la guarentigia che i diritti d'Italia saranno efficacemente salvaguardati. (Vivissimi prolungati applausi). E ciò per la lunga esperienza e per la grande autorità acquistata ed anche perchè non in tempo di guerra è il momento di fare esperimenti. (Vivissimi prolungati applausi — Interruzioni all'estrema sinistra — Rumori).

L'on. Sonnino può anche con la necessaria autorità rivolgere ai nostri alleati una franca parola. L'Italia va con animo sereno incontro ai più inauditi sacrifici. Essa non vacilla, non vacillerà mai. Ma precisamente perciò è maggiore il dovere dei nostri alleati di rendersi ragione delle nostre difficoltà e di aiutarci a superarle. E questa amichevole parola consta all'oratore che l'on. Sonnino non ha mancato di dirla. (Commenti — Approvazioni).

Ma, osserva l'oratore, se vi è consenso fra la Camera e Governo così nella politica interna come nella politica estera, il Governo stesso ha reiteratamente manifestato e riconosciuto il difetto di compattezza nella sua compagine, il difetto di energia nella sua azione.

All'onorevole Boselli, al venerando uomo a cui la Camera in un'ora solenne si rivolge fiduciosa come al migliore dei suoi (Vivissimi applausi), l'oratore osserva che egli, l'onorevole Boselli, prima dalla propria coscienza che dal voto della Camera, deve attingere la risposta a questa domanda: se in un'ora di guerra il capo del Governo debba essere semplicemente l'uomo, che riscuote l'unanime deferenza del Parlamento, ovvero l'uomo che sente in sè stesso energia sufficiente per farsi propulsore di azione vigorosa nel paese. (Commenti prolungati).

Concludendo, l'oratore augura che dal presente dibattito possa sorgere un Governo forte, compatto, composto di uomini conscienti e convinti; un Governo che sia esempio e coefficiente di disciplina nel paese; un Governo che assicuri il paese che, per le eroiche prove del nostro esercito, potrà veder riconosciute e coronate le sue sacrosante aspirazioni. (Vive approvazioni — Applausi — Commenti animati — Congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

FRUGONI, presenta la relazione sull'autorizzazione a procedere contro il deputato Barbera (859).

BIANCHI RICCARDO, ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, presenta i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 873, concernente provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri (891).

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che approva i regolamenti per i vari personali delle ferrovie dello Stato (892).

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, riguardante l'istruzione professionale del personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni (893).

BONOMI IVANOE, ministro dei lavori pubblici, presenta il seguente disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 25 gennaio, 29 aprile, 31 maggio e 26 luglio 1917, rispettivamente nn. 154, 69, 1028 e 1340, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916 e 26 aprile 1917 (894).

Interrogazioni ed interpellanze.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, per sapere se non creda necessario di migliorare le condizioni materiali e morali dei disegnatori dei RR. arsenali avendo speciale riguardo, nell'attuale periodo di guerra, a quelli dell'arsenale di Venezia.

« Salvatore Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e della guerra, per sentire se consti che il comandante del presidio di Parma abbia esortato gli ufficiali convocati nel suo ufficio di ispirarsi d'ora innanzi, in casi di pubbliche manifestazioni, alle note parole pronunziate in Parlamento dall'onorevole ministro Bissolati.

« Albertelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se creda conforme a giustizia l'operato di quei corpi sanitari, che, nel concedere licenze straordinarie, per cause di malattie, a militari rimasti sotto le armi, in servizio attivo, per oltre un anno, specialmente in zona di guerra, credono poi dichiarare che la malattia non venne contratta a causa di servizio.

« Salomone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina - richiamando la precedente interrogazione del 18 febbraio 1915 - per sapere se e quali dichiarazioni possono essere fatte sulla necessità di cambiare il programma navale in corso, in seguito all'avvenuta esperienza di guerra.

« Salvatore Orlando ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere se abbia raccolto la voce venutagli da più parti della Camera per agevolare i soccorsi alimentari e igienici alla popolazione montenegrina, la più colpita fra tutte e da nessuno sovvenuta.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, per sapere se non creda rispondente a giustizia il parificare le condizioni dei funzionari assimilati in zona di guerra a quelle degli ufficiali farmacisti, della Croce Rosso ed addetti alla giustizia militare, sia per le promozioni che per gli aumenti di stipendio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Gesualdo Libertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e delle armi e munizioni, per sapere se in vista del gravissimo disagio e della impossibilità di funzionamento in cui verranno a trovarsi pubbliche amministrazioni e private aziende con la prossima chiamata dei riformisti, non credano nella concessione delle dispense e degli esoneri - pur fatta cod ogni cautela e rigore di accertamento - di dovere ormai prescindere, anche per i non territoriali, dalle limitazioni della categoria e della invalidità, ispirandosi uni-

camente al criterio della assoluta ed imprescindibile necessità ed insostituibilità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bertini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'istruzione pubblica, dell'interno e del tesoro, per sapere se le condizioni disagiate dei maestri elementari pensionati sulla base di esigui stipendi, non richiedano un provvedimento diretto a favorire loro - nelle presenti contingenze e per la durata della guerra - un congruo sussidio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Ciriani ».

La seduta termina alle 19.25.

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *24 ottobre 1917* — (Bollettino di guerra n. 883).

L'avversario, con forte concorso di truppe e mezzi germanici, ha effettuato a scopo offensivo il concentramento di numerose forze sulla nostra fronte. L'urto nemico ci trova saldi e ben preparati.

Nella scorsa notte, l'intensificato tiro su vari tratti della fronte Giulia e un violento bombardamento con largo impiego di proiettili a gas speciali tra il Rombon e la regione settentrionale dell'altopiano di Bainsizza, hanno segnato l'inizio dell'atteso attacco, ma verso l'alba, causa il mal tempo, il fuoco nemico è scemato di intensità. Con esso rallentarono le violente raffiche di risposta delle nostre batterie.

Cadorna.

ROMA, 24. — Durante la settimana finita a mezzanotte di domenica 21 corrente entrarono nei porti italiani 427 navi mercantili di ogni nazionalità con stazza complessiva lorda di 360.930 tonnellete e ne uscirono 414 con stazza complessiva lorda di 433.740 tonnellate senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo sabotaggio.

Le perdite di navi italiane in tutti i mari furono di un piroscafo al di sotto delle 1500 tonnellate e di tre piroscafi al di sopra delle 1500 tonnellate.

Un piroscafo riescì a sfuggire all'attacco.

Settori esteri.

Nel settore orientale, tra il golfo di Riga e la Dwina, i russi hanno occupato ieri l'altro, dopo combattimento, alcune trincee tedesche. In Moldavia gli austro-tedeschi si trovano ancora immobilizzati sulla direttiva Focsani-Miroscesci.

Sulla disastrosa sconfitta tedesca in Piccardia, una nota ufficiosa da Parigi dice che i francesi sbaragliarono completamente un corpo scelto tedesco che teneva l'unico angolo del saliente dinanzi alle loro linee dell'Aisne. Essi, attaccando le posizioni dominanti che erano in mano dei tedeschi, dal settore del molino di Laffaux fino a quello di La Royère, discesero sino al fondo della valle dell'Ailette e s'impadronirono di due sistemi di trincee sostenute da formidabili ridotte e stabilite entro cave.

La cifra dei prigionieri fatta dai francesi supera attualmente gli 8000, fra cui 160 ufficiali appartenenti ad otto diverse divisioni. Si trovano fra i prigionieri gli stati maggiori di tre reggimenti, compresi i 3 colonnelli.

Il materiale lasciato dai tedeschi non potrà essere inventariato che fra parecchi giorni. Sinora, però, sono stati enumerati 70 cannoni, una trentina di apparecchi lanciafiamme e 80 mitragliatrici.

I tedeschi hanno tentato a più riprese assalti accaniti contro le nuove posizioni conquistate dai francesi, ma sono stati ogni volta respinti con perdite sanguinose.

Anche in Fiandra essi non hanno avuto miglior fortuna, perchè oltre ad essere nuovamente respinti nella foresta di Houthulst e a sud-est di Havricourt, hanno lasciato altri prigionieri in mano delle forze alleate.

In Macedonia gli austro-bulgari continuano a bombardare i sobborghi di Monastir, producendovi vittime e danni.

La statistica settimanale del movimento della marina mercantile nei porti inglesi al 21 corrente, reca: Navi arrivate 2648, partite 2689. Navi affondate, 17 al disopra delle 1600 tonnellate ed 8 al disotto. Quella, pure settimanale, del movimento della marina mercantile nei porti francesi, reca: Navi arrivate 980, partite 1052. Navi affondate, nessuna superiore alle 1600 tonnellate, una al disotto.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

PIETROGRADO, 23. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte nord. — In direzione di Riga, nella regione Skoul-fattoria di Hinzemborg-fattoria di Allasch-Lemburg, i nostri elementi hanno progredito ed occupato la linea avanzata abbandonata dal nemico, prendendo, dopo combattimento, le trincee nella regione a nord della fattoria di Hinzemberg.

Fronti occidentale, sud-occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria più intenso in direzione di Focscaui e nella direzione di Miroscesci.

Fronte del Caucaso. — Nulla di importante.

Mar Baltico. — Nessuna azione navale. Osservammo presso Khivasta alcune navi nemiche, probabilmente due navi di linea, tre incrociatori e torpediniere.

Il 21 corrente torpediniere nemiche bombardarono il litorale nella regione del villaggio di Uskul, otto verste a nord di Werder Tentativi avversari di sbarcare truppe nella regione della fattoria di Moisakul, 12 verste a nord di Werder, furono respinti dalle nostre difese costiere.

PARIGI, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

La notte fu generalmente calma su tutto il fronte d'attacco a nord dell'Aisne. Il nemico non tentò alcuna reazione di fanteria. Si limitò a bombardare le nostre linee specialmente nella regione di Vaudesson. Le nostre truppe si organizzano sul terreno conquistato.

Si conferma che due divisioni nemiche che si trovavano in riserva sulle retrolinee del fronte, sono state impegnate nella giornata del 23 e sono state fortemente provate.

Ad ovest e ad est di Cerny la lotta dell'artiglieria è stata abbastanza viva. Durante la notte nostre ricognizioni sono penetrate in parecchi punti delle trincee tedesche e hanno ricondotto prigionieri e due mitragliatrici.

In Champagne abbiamo effettuato due riusciti colpi di mano, uno nella regione della collina Tahure e l'altra ad ovest di Aubérive. Sulla riva destra della Mosa la serata di ieri e la notte scorsa sono state caratterizzate da vive azioni di artiglieria. Il nemico ha lanciato un violento attacco sulle nostre posizioni a nord-est della quota 344. Dopo un accanito combattimento abbiamo respinto il nemico che ha potuto mantenersi in un'opera della nostra linea avanzata. Un vigoroso contrattacco delle nostre truppe lo ha completamente ricacciato e la nostra linea è stata integralmente ristabilita. Un altro tentativo tedesco sulla cresta delle Caurieres ha valso agli assalitori sensibili perdite senza alcun risultato.

La notte è passata calma sul rimanente del fronte.

PARIGI, 24. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A nord dell'Aisne l'artiglieria tedesca si è mostrata particolarmente attiva nel settore di Royère les Bovettes e nella regione del forte della Malmaison. Sul nostro nuovo fronte che va dal Mont des Singes, che occupiamo interamente a Chavignon, il nemico non ha tentato alcuna azione di fanteria. Pattuglie da noi inviate nella regione di Chavignon e di Vaucresson, hanno ricondotto gran numero di prigionieri. Si conferma che le automobili blindate di assalto hanno avuto una grande parte nell'importante attacco di ieri.

In Champagne, nella regione montuosa, abbiamo effettuato con

successo due colpi di mano: il primo a nord di Prunay, il secondo ul Mont Haut, e abbiamo ricondotto una quindicina di prigionieri. Sulla riva destra della Mosa vive azioni di artiglieria, nelle regioni di Samogneux, di Vacherauville, di Chaume e ad ovest di Douaumont.

LONDRA, 24. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio d'oggi dice:

Il nemico attaccò nuovamente ieri sera le nostre posizioni della foresta di Houthulst. L'attacco fu tentato nel punto di congiunzione fra gli eserciti inglese e francese; esso fu completamente respinto.

Dopo il nostro attacco del mattino del 22 corrente il nemico effettuò sette contrattacchi contro le nostre nuove posizioni, senza ottenere il più piccolo risultato.

Le truppe di Glouchester effettuarono un colpo di mano la notte scorsa a sud-est di Gavrelle, uccidendo un certo numero di nemici, demolendo parecchi ricoveri e raccogliendo mitragliatrici.

LONDRA, 24. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

Durante la notte abbiamo fatto alcuni prigionieri in scaramuccie fra pattuglie a sud-ovest di Havrincourt. Nel pomeriggio l'artiglieria tedesca è stata attiva contro le nostre posizioni nella foresta di Houthulst. I nostri artiglieri hanno effettuato operazioni di controbatteria e di bombardamenti di distruzione in vari punti ed hanno provocato una forte esplosione sulle retrovie tedesche nel settore di Nieuport. Il tempo è piovoso e burrascoso.

CORFU', 24. — Un comunicato ufficiale serbo dice:

Il nemico bombardò violentemente il 21 corr. la città e i sobborghi di Monastir lanciando circa 450 obici di ogni calibro.

Le perdite finora constatate sono di un morto e quattro feriti e trenta case distrutte. Non sono state ancora numerate le vittime e i danni arrecati al quartiere Sveta Nedeja ove d' intiere vie non restano che rottami.

PARIGI, 24. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 23 corr. dice:

In un colpo di mano nella valle dello Struma le truppe britanniche hanno fatto sei prigionieri bulgari, fra cui un ufficiale.

Giornata calma sull'insieme del fronte a causa del cattivo tempo.

LONDRA, 25. — Un comunicato del maresciallo Haig del 24 sera circa le operazioni aeree dice:

Nulla di importante si è verificato nelle operazioni aeree, il tempo essendo sfavorevole. Un nostro aeroplano che era stato segnalato come mancante il 24 corr., è stato ritrovato; il suo pilota è leggermente ferito.

CRONACA ITALIANA

Per l'Intesa intellettuale fra paesi alleati ed amici. — Ieri, presso la R. Università di Roma, si tenne l'adunanza del Consiglio direttivo dell'Associazione per l' Intesa intellettuale tra paesi alleati ed amici. Presiedeva l'on. senatore Volterra, ed erano presenti cospicue personalità, fra cui il ministro Scialoja.

Un'ampia relazione venne fatta dal presidente intorno ai lavori compiuti dall'Associazione e dalla Commissione per gli scambi scientifici coll'estero, nominato dal ministro Ruffini.

Fu quindi discussa l'opportunità della pubblicazione di un dizionario biografico contemporaneo italiano e di una rivista periodica d l 'insegnamento in tutti i paesi; e, dopo il resoconto finanziario dell'Associazione fatto dal comm. Stringher, fu approvato il seguente ordine del giorno:

« L'Associazione per l'Intesa intellettuale fra paesi alleati ed amici, avendo appreso che nel febbraio prossimo avrà luogo a Londra la vendita di una collezione di documenti Medicei, fa voti che il Governo si interessi della questione e trovi il modo di assicurare al patrimonio della nazione una fonte così importante per la storia di Firenze e d'Italia ».

Per il Natale dei combattenti. — L'iniziativa del Touring Club italiano per l'invio di alcune squadre di studenti alla fronte coi doni per i nostri soldati ha ottenuto un immediato entusiastico contributo di plauso e di offerte.

Il Touring fa preghiera a tutti coloro che hanno annunciato l'invio di doni, di farli pervenire alla sua sede a Milano, corso Italia, colla maggiore possibile sollecitudine, dovendo il 15 novembre cominciare la preparazione delle casse.

Croce Rossa italiana. — Le oblazioni pervenute al Comitato centrale ascendono, secondo l'ultimo bollettino pubblicato, a L. 16.063.655,60.

Necrologio. — Ieri è morto in Roma l'on. conte Annibale Lucernari, deputato al Parlamento nazionale per il collegio di Pontecorvo (Caserta), dal 1897.

Dedicatosi giovanissimo alla vita pubblica, coprì cariche amministrative nella sua regione, e nella Camera militò costantemente nella parte liberale, stimatissimo per il suo carattere e la bontà dell'animo dagli amici, rispettato dagli avversari. Stamane furono rese alla salma solenni onoranze.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 24. — Ieri si è riaperto il confine austro-svizzero.

LONDRA, 24. — *Camera dei Comuni*. — Il primo ministro Lloyd George annuncia che lunedì prossimo presenterà alla Camera la seguente mozione:

« La Camera presenti i suoi ringraziamenti agli ufficiali, ai marinai della flotta per l'abnegazione da essi spiegata sui mari durante oltre tre anni di sforzi in mezzo ad incessanti pericoli, difendendo le nostre rive e proteggendo il commercio da cui dipende il trionfo della causa degli alleati contro un barbaro nemico.

« La Camera presenti i suoi ringraziamenti agli ufficiali, ai sottufficiali, ai soldati dell'esercito britannico in campagna, nonchè alle donne appartenenti al corpo sanitario e agli altri servizi ausiliari per l'incrollabile coraggio e la resistenza di cui hanno dato prova nella difesa del diritto, malgrado sofferenze e privazioni senza esempio nella storia, nonchè per la loro premura nell'attuare il compito cui si sono consacrati fino a che la libertà della civiltà non sia stata assicurata.

« La Camera presenti i suoi ringraziamenti alle valorose truppe dei Dominions delle Indie e delle colonie, venute da terre così lontane a dividere coi loro camerati delle isole britanniche i sacrifici e il trionfo sul campo di battaglia e a prendere tutta la loro parte nella lotta per una libera umanità.

« La Camera presenti i suoi ringraziamenti agli ufficiali e ai marinai della marina mercantile per la devozione spiegata nel compimento del loro dovere trasportando approvvigionamenti di vitale importanza per gli alleati attraverso i mari fra mortali pericoli.

« L'ammirazione e la riconoscenza della Camera sia rivolta a coloro i quali con valore e con devozione hanno offerta la loro vita alla patria e la Camera offra al tempo stesso le sue simpatie ai parenti e agli amici di essi, nel dolore che li ha colpiti ».

PARIGI, 24. — L'inchiesta per ricercare le origini dei fondi che permisero nel luglio e nell'agosto 1915 a Pierre Lenoir e Guillaume Desouches di costituire una società allo scopo di acquistare il giornale *Le Journal* ha rivelato che fondi esteri avrebbero servito a realizzare tali operazioni. Il giudice istruttore incaricato dell'inchiesta ha fatto stamane arrestare i due accusati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.